

QUADERNO N° 14

dell'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti
del Comune di Verona



IL COMUNE DI VERONA

TERRITORIO
POPOLAZIONE
ORGANI
FUNZIONI



ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI EMERITI
DEL COMUNE DI VERONA

IL COMUNE DI VERONA

TERRITORIO
POPOLAZIONE
ORGANI
FUNZIONI

a cura di **LENO BOGHETICH**
consigliere comunale emerito

Un particolare ringraziamento al dott. Giuseppe Baratta, Vice Segretario Generale del Comune di Verona, per i preziosi consigli.

SOMMARIO

Presentazione del Presidente del Consiglio Comunale	3
Presentazione del Presidente dell'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti	4
PREMESSA	5
LO STATUTO DEL COMUNE	6
TERRITORIO E POPOLAZIONE	7
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E LA LORO ELEZIONE.....	8
LE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	10
IL SINDACO	10
LA GIUNTA COMUNALE	12
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	13
I CONSIGLI DI DECENTRAMENTO.....	18
IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.....	20
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	21
I SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE.....	23
ALLEGATI	24
ALL. A) Popolazione residente al 15.01.2019.	26
ALL. B) Suddivisione territorio comunale – circoscrizioni.	28
ALL. C) Suddivisione territorio comunale – zone amministrative.	29
ALL. D) Costituzione – Titolo V (dall'art. 114 all'art. 119).....	30
ALL. E) Statuto comunale (ultimo aggiornamento luglio 2017).	34
ALL. F) Regolamento del Consiglio comunale.....	70

Stamperia comunale

Maggio 2019

Presentazione del Presidente del Consiglio Comunale

Ogni giorno i cittadini veronesi possono seguire sui media locali il dibattito politico amministrativo sui piccoli e grandi temi e problemi della nostra bella città.

Ogni giorno gli Amministratori comunali sono impegnati nel comunicare le proprie attività e le proposte per il governo della città.

Ma al contrario non capita quasi mai di fermarsi un attimo a spiegare quali siano precisamente gli organi del Comune, le loro competenze e le regole che ne disciplinano il funzionamento.

Eppure è importante, per il cittadino, sapere chi rappresenta chi, chi deve fare cosa, capire in sostanza come funziona la complessa macchina di Palazzo Barbieri.

Ed allora è di grande utilità avere uno strumento pratico che possa servire a tal fine.

Per questo ringrazio, a nome di tutto il Consiglio Comunale, l'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti, ed in particolare per l'occasione Leno Boghetich, per la passione e competenza che ha messo in questo lavoro, e per aver saputo tradurre in parole chiare e semplici norme e meccanismi che possono apparire complessi e per aver reso più vicino e interessante ciò che potrebbe apparire distante e noioso.

Rappresentare le Istituzioni della città, fare l'amministratore locale è un grande impegno ed un grande Onore. Capire cosa significa può servire ai cittadini per apprezzare o controllare meglio l'operato dei propri Amministratori e, chissà, per scegliere un domani di "passare dall'altra parte" ed impegnarsi in prima persona in questo importante compito al servizio della Comunità.

On. Ciro Maschio

Presidente del Consiglio Comunale di Verona

Presentazione del Presidente dell'Associazione Consiglieri Comunali Emeriti

Il Sindaco, gli Assessori, il Consiglio Comunale, le Circoscrizioni, le Aziende Comunali: se chiediamo ai veronesi, e non solo ad essi, di indicare le specifiche competenze di ognuno di questi soggetti siamo certi che sarebbero ben pochi quelli in grado di rispondere con accettabile precisione.

L'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona, composta da ex amministratori che si sono susseguiti nella gestione della cosa pubblica negli anni, vuole contribuire a riempire questa lacuna pubblicando il presente Quaderno.

Al dr. Leno Boghetich, per molti anni alto dirigente del Comune di Verona, dove ha ricoperto anche la carica di Segretario Generale, va il merito di aver scritto un testo che bene spiega le funzioni degli organismi del Comune. Partendo da precise disposizioni di legge, opportunamente aggiornate, il Quaderno riporta, con linguaggio comprensibile, i compiti e i doveri di chi opera all'interno della più importante istituzione democratica cittadina.

Il Quaderno è rivolto soprattutto alle giovani generazioni, agli studenti e a chi sarà chiamato a gestire il bene comune, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del Comune e delle sue affiliazioni.

Con questa pubblicazione riteniamo anche di contribuire ad avvicinare i cittadini alle istituzioni democraticamente elette, conoscendone i compiti e le composizioni, ma anche i limiti e gli intrecci con le leggi regionali e nazionali che formano il quadro generale della vita amministrativa della città.

Silvano Zavetti
Presidente Associazione Consiglieri
Comunali Emeriti del Comune di Verona

PREMESSA

L' art. 114 della Costituzione recita: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”

I Comuni, enti territoriali autonomi, hanno un'antichissima presenza quali principali protagonisti della storia del nostro Paese.

Per Verona la nascita del Comune è testimoniata da un “*monumento dell'arte, datato 1138, che simboleggia la nascita del Comune: è il bassorilievo policromo*



che decora la lunetta del protiro di San Zeno. Al centro, San Zeno benedice due schiere di uomini armati: i milites, a destra, a cavallo, i pedites, a sinistra, a piedi, gli schieramenti elevano la stessa bandiera fregiata con

una croce gialla su uno sfondo azzurro, simbolo della città.”¹

Gli elementi costitutivi del Comune caratterizzato da una propria autonomia organizzativa e finanziaria secondo i principi costituzionali, legislativi, statutari, sono il territorio e la popolazione, senza dei quali non esisterebbe.

Il numero dei Comuni italiani (attualmente 8092) è in continuo cambiamento a seguito di fusioni, incorporazioni, divisioni. Il territorio della Regione Veneto si estende su una superficie di 18.264 kmq (6.1% del territorio italiano) e comprende 581 Comuni (7,2% del totale Comuni italiani), con una popolazione di 4.903.722 persone (8,1% della popolazione italiana).²

La Provincia di Verona comprende 98 Comuni con una popolazione complessiva di 922.891 abitanti su una superficie territoriale di 3.096,39 Km².³

Infine, il Comune di Verona si estende su una superficie di 206,64 kmq con una popolazione residente di 258.010 abitanti.⁴

¹ Citazione tratta da “IL Comune di Verona. Il suo palazzo nei secoli. Il suo governo” a cura del Comune di Verona Assessorato all'Istruzione. Verona 2008.

² Fonte Ancitel su dati Istat (1.01.2018).

³ Dato Istat all' 1.01.2019.

⁴ Ufficio comunale di Statistica: riferimento al 15.01.2019.

LO STATUTO DEL COMUNE

L'ordinamento degli enti locali (Comuni e Province) è disciplinato dal TUEL (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

L'art. 3 definisce il Comune come "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo." Lo stesso articolo introduce per i Comuni e le Province l'autonomia statutaria, così come previsto per le Regioni (art. 123 della Costituzione) e così come successivamente inserito anche per gli enti locali nell'art. 114 della Costituzione.⁵

Il Comune di Verona ha approvato il suo primo Statuto con deliberazione consiliare n. 194 del 10 ottobre 1991, alla quale sono susseguite nel corso degli anni varie parziali modifiche e/o integrazioni. Il testo attuale si articola in otto Titoli per un totale di 91 articoli.⁶

⁵ Titolo V come riformato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

⁶ L'autonomia statutaria per i Comuni e le Province è stata inizialmente introdotta con legge 8 giugno 1990, n. 142 ("Ordinamento delle autonomie locali"). L'art. 4 stabilisce, infatti, che "i Comuni e le Province adottano il proprio Statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi". La legge 142/90 è poi stata abrogata in quanto assorbita nel TUEL n. 267/2000.

TERRITORIO E POPOLAZIONE

Come detto in Premessa, il territorio del Comune di Verona ha una superficie di 206,64 kmq. Al suo interno è suddiviso in otto Circoscrizioni di decentramento.⁷ Ciascuna Circoscrizione comprende uno o più Quartieri o Frazioni del Comune, per un totale di 23 unità territoriali intese quali articolazioni di carattere puramente toponomastico, prive di organicità rappresentative.

La popolazione residente nel Comune, al 15 gennaio 2019, era di 258.010 abitanti di cui 122.290 maschi (47%) e 135.720 femmine (53%). Di questi, 37.188 (14%) sono di cittadinanza straniera benché residenti a Verona, di cui 17.734 maschi e 19.454 femmine. Quanto alle famiglie, a fine anno 2017, erano 122.292 con una dimensione media di 2.1 componenti.

⁷ L'art. 17, comma 1, del TUEL prevede che "i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le Circoscrizioni di decentramento, quali organi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune". Ciascuna Circoscrizione ha un proprio Consiglio eletto con suffragio degli elettori in esso residenti, ed un proprio Presidente eletto al suo interno. Le funzioni sono disciplinate dallo Statuto del Comune e da un apposito Regolamento comunale.

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE E LA LORO ELEZIONE

Gli organi del Comune sono:

- Il Sindaco
- La Giunta
- Il Consiglio
- I Consigli di Circostrizione

I sistemi di elezione degli organi di governo dei Comuni sono due e riguardano, rispettivamente, i Comuni con una popolazione residente fino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione residente superiore, in base all'ultimo censimento generale della popolazione.⁸

Il Comune di Verona appartiene a quest'ultimo gruppo. Ogni lista di candidati, o coalizione di liste, deve indicare il proprio candidato alla carica di sindaco. L'elettore ha facoltà di votare il candidato sindaco, e/o la lista elettorale collegata al candidato sindaco prescelto (oppure anche non collegata ad esso nel cosiddetto "*voto disgiunto*"), esprimendo altresì un massimo di due preferenze (purché di sesso diverso) alla carica di consigliere della lista prescelta. Se un candidato alla carica di Sindaco ottiene più del 50% dei voti validi espressi è eletto al primo turno, altrimenti è previsto un secondo turno, a distanza di quattordici giorni, con ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati al primo turno.

Il Consiglio comunale è eletto con sistema proporzionale con premio di maggioranza.⁹

La **Giunta comunale** è l'organo di governo del Comune. Il Sindaco nomina i suoi componenti, tra i quali un Vicesindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni. Il Sindaco può revocare uno o più assessori

⁸ Con legge 15.03.1993, n. 81, parzialmente poi abrogata dal TUEL sull'Ordinamento degli Enti Locali, è stato introdotto il sistema di elezione diretta del sindaco.

⁹ Quando un candidato alla carica di Sindaco è proclamato eletto al primo turno di votazioni (in quanto abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi), alla lista, o coalizione di liste a lui collegate, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio comunale (purché non lo abbia già conseguito) ed abbia ottenuto almeno il 40% dei seggi, sempreché nessuna altra lista, o gruppo di liste a lui collegate, abbia superato il 50% dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate. Il premio di maggioranza così previsto si applica, nelle stesse condizioni, anche nel caso in cui un candidato alla carica di Sindaco venga eletto in sede di ballottaggio.

dandone comunicazione al Consiglio. La Giunta comunale di Verona è composta da dieci assessori oltre al Sindaco.¹⁰

Per quanto riguarda le **Circoscrizioni di decentramento comunale**, si tratta di organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. Sono obbligatoriamente previste nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e solo facoltativamente nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.¹¹ La loro elezione è disciplinata dalle norme dello Statuto comunale. Nel caso di Verona l'art. 30 dello Statuto ne detta le modalità di elezione a suffragio universale diretto con sistema proporzionale, contestualmente al Consiglio comunale, secondo le norme dell'apposito Regolamento.

¹⁰ La dimensione numerica massima della Giunta è stabilita dalla legge per fasce di dimensione della popolazione residente.

¹¹ Così sono definite dall'art. 17 del TUEL. Inizialmente previste dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, quindi recepite dalla legge 8.6.1990 n. 142 (art. 13), furono poi inserite nel TUEL all'art. 17, oggetto di varie successive modificazioni (da ultimo, con L. n. 42/2010).

LE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

IL SINDACO

E' l'organo che rappresenta il Comune e che risponde della sua amministrazione. Esercita le numerose funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto del Comune e dai regolamenti.

Avvenuta la proclamazione della sua elezione, procede alla nomina della Giunta ed alla convocazione del Consiglio comunale davanti al quale presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione. Resta in carica per un periodo di cinque anni. Dopo due mandati consecutivi, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile.¹² Presiede la Giunta della quale ne determina i lavori (l'ordine del giorno delle sedute), partecipa con potere di voto alle adunanze del Consiglio comunale. Assegna le deleghe agli assessori ed al vicesindaco informandone il Consiglio comunale. Può disporre la revoca e la sostituzione degli stessi, ricorrendone i motivi, dandone sempre comunicazione al Consiglio. Il vicesindaco lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di dimissioni, decadenza, decesso del Sindaco.

Presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni non riservate, per legge, alla competenza del Consiglio.

Il Sindaco è anche *Ufficiale di Governo* e come tale la legge gli riconosce una serie di poteri, quali:

- l'emissione di "ordinanze e provvedimenti contingibili ed urgenti". Trattasi di provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto, o pluralità di soggetti, un determinato comportamento previsto da una norma di legge o di regolamento, al fine di eliminare, o prevenire, gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- è *Ufficiale di anagrafe e di stato civile* e come tale sovrintende a funzioni delegate dallo Stato quali la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, delegando, generalmente, dette funzioni, compreso l'emissione dei certificati di anagrafe e di stato civile, al Segretario comunale o ad altri dirigenti o

¹² Ai Comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti non si applica questa disposizione.

impiegati del Comune, ovvero ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione per la popolazione di competenza territoriale (previa comunicazione al Prefetto).

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.¹³

La cessazione dalla carica del Sindaco avviene al compimento del periodo di durata del mandato, nel momento della proclamazione dell'elezione del successore (che può essere, ovviamente, anche lo stesso se non ha già espletato due mandati consecutivi).¹⁴ La cessazione dalla carica può avvenire anche a seguito di dimissioni presentate dallo stesso. In questo caso è disposto lo scioglimento del Consiglio con nomina di un Commissario prefettizio. Altre cause di cessazione dalla carica si hanno in presenza di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. In tali casi la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, organi che, tuttavia, rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Nel frattempo, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

La decadenza del Sindaco e della Giunta può avvenire a seguito dell'approvazione di una *mozione di sfiducia* (art. 52 del TUEL) che comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario prefettizio.

Vi sono altre cause di decadenza dalla carica di Sindaco, quali la sopravvenuta perdita delle condizioni di **candidabilità o di eleggibilità**, nonché la rimozione disposta con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per motivi di ordine pubblico. **Incompatibile** è, inoltre, la carica di Sindaco con quella di consigliere della stessa Regione cui appartiene il Comune, ovvero di parlamentare per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

¹³ Oltre agli incarichi di dirigenza conferiti a tempo determinato dal Sindaco, negli Enti Locali la dirigenza è costituita da coloro che hanno conseguito tale posizione, a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico indetto dall'Ente. Con legge 7 agosto 2015, n. 124, sono state conferite deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda gli Enti Locali, la norma prevede l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti, con il mantenimento, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, della figura di Direttore Generale. I decreti attuativi dei principi e dei criteri fissati dalla legge n. 124/2015 hanno modificato in parte le norme in materia stabilite dal TUEL.

¹⁴ A questi fini, si considera espletato un mandato se esercitato per più della metà della durata quinquennale.

LA GIUNTA COMUNALE

La composizione numerica massima della Giunta, come si è detto, è in relazione al numero degli abitanti del Comune. Nel caso di Verona, con oltre 250.000 residenti, essa si compone di dieci assessori, compreso il vicesindaco, oltre al Sindaco.¹⁵

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo della città ed opera attraverso *deliberazioni* collegiali assunte nelle sedute convocate dal Sindaco, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.

Le deliberazioni degli organi collegiali del Comune (Giunta e Consiglio) sono atti definitivi impugnabili attraverso ricorso giurisdizionale al TAR (*Tribunale Amministrativo Regionale*) competente per regione.

Le competenze della Giunta sono stabilite dall'art. 48 del TUEL e dall'art. 19 dello Statuto comunale, secondo i quali la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati, dalla legge, al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento, del Segretario Generale o dei dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge un'azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Giunta compete l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Sindaco. Su espressa richiesta del Sindaco, alle riunioni di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, amministratori, dirigenti o funzionari del Comune o di Aziende o società partecipate e, comunque, altre persone dallo stesso indicate.

Per quanto riguarda le funzioni dei singoli membri della Giunta, la materia è disciplinata dall'art. 21 dello Statuto. Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore la delega a svolgere compiti di indirizzo preparatorio e propositivo su determinate aree di funzioni comunali, le cosiddette *deleghe* per materia, delle quali deve essere data immediata comunicazione al Consiglio. L'assessore può essere motivatamente revocato dal Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio.

¹⁵ I Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti hanno un numero massimo di 2 assessori, valore che sale a 3 (oltre 3000 abitanti), a 4 (oltre 5.000 abitanti), a 5 (oltre 10.000 abitanti), a 7 (oltre 30.000 abitanti) a 9 (oltre 100.000 abitanti), a 10 (oltre 250.000 abitanti), a 11 (oltre 500.000 abitanti), a 12 (oltre a un milione di abitanti). A questi si aggiunge il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo e adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.¹⁶

A differenza di quanto detto per il Sindaco, la cui elezione avviene con suffragio universale diretto da parte degli elettori del Comune, contestualmente al Consiglio, il **Presidente del Consiglio** è invece eletto da parte del Consiglio stesso al suo interno. Tuttavia la sua rilevanza politico-amministrativa è fondamentale per assicurare il buon funzionamento dell'Organo più rappresentativo dell'espressione popolare come appunto è quello che è chiamato a presiedere.

Significativo, al riguardo, è richiamare le profonde modifiche che si sono succedute a decorrere dai primi anni '90 con riferimento alla composizione, e quindi al ruolo ed alle funzioni, del Consiglio comunale e del suo Presidente.¹⁷ Le successive norme in materia e le conseguenti modifiche introdotte allo Statuto ed al Regolamento del Consiglio comunale hanno concorso a definire un nuovo assetto istituzionale dell'Ente, caratterizzato da una netta distinzione tra le funzioni ed i compiti dei due organi Giunta e Consiglio e, conseguentemente, tra Sindaco e Presidente del Consiglio. Nel nuovo assetto istituzionale, venutosi così a realizzare, è profondamente mutato il rapporto dialettico e funzionale tra la Giunta, organo sostanzialmente esecutivo, ed il Consiglio. Esso è deputato a svolgere un compito di programmazione e di progettazione dell'azione comunale che va dall'approvazione delle linee programmatiche, al monitoraggio e controllo della loro attuazione da parte del Sindaco e della Giunta, mettendo non su un piano di contrapposizione, ma di complementarietà, i due diversi Organi. Da un lato chi assume delle scelte fondamentali per la vita del Comune e dall'altro chi le scelte le deve attuare, interpretare e portare a conclusione.¹⁸ Il Presidente del Consiglio comunale non è più il Sindaco, come prima, e neppure il *consigliere anziano*, ma è il consigliere eletto a tale carica dal Consiglio. Al tempo stesso, i componenti della Giunta (assessori) non possono più appartenere al

¹⁶ Così l'art. 13, c. 1, dello Statuto del Comune di Verona che tratta la materia nel Titolo II°, Capo I°, articoli dal 12 al 18.

¹⁷ L'avvio di questo profondo processo di modifiche è iniziato con la legge n. 142/1990 sulle autonomie locali, alla quale ha fatto seguito la legge n. 81/1993 che, modificando l'ordinamento precedente, ha introdotto l'elezione diretta del Sindaco, contestualmente al Consiglio comunale.

¹⁸ Sul tema vedi: Giuseppe Baratta in Quaderno n. 6, pag. 13, dell'Associazione Consiglieri comunali emeriti del Comune di Verona.

Consiglio, ma vengono nominati dal Sindaco al di fuori di esso, ovvero, se appartenenti al Consiglio debbono da questo dimettersi.

Nel nuovo assetto istituzionale venutosi così a delineare, il Presidente del Consiglio, oltre a rappresentare e presiedere tale organo, è colui che ne garantisce l'autonomia, il regolare funzionamento e l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun consigliere.

Nell'esercizio del mandato:

- convoca il Consiglio comunale e ne predispone l'ordine dei lavori;
- attiva, programma e coordina il lavoro del Consiglio e delle Commissioni;
- riceve le proposte di deliberazione, le mozioni, gli ordini del giorno, le interrogazioni, le interpellanze e le altre istanze presentate dai consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno;
- verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del Consiglio per riferirne alla Conferenza dei capigruppo;
- procede con proprio decreto, nel rispetto degli indirizzi al riguardo approvati dal Consiglio comunale e sentita la Conferenza dei capigruppo, alle nomine di competenza del Consiglio qualora quest'ultimo non vi provveda nel tempo prescritto.

La durata del mandato amministrativo del Consiglio è di cinque anni, così come per gli altri organi del Comune (Sindaco, Giunta, Consigli di Circoscrizione), salvi i motivi che ne possono determinare lo scioglimento o la decadenza anticipata. E' composto da un numero di consiglieri che varia in base alla classe numerica della popolazione residente: per Verona, con più di 250.000 abitanti, il numero dei consiglieri è di 36, oltre al Sindaco che pure ne fa parte.

La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano¹⁹ fino alla elezione del Presidente del Consiglio, oltre alla nomina dei due vicepresidenti fra cui il vicario del Presidente. Sempre nella prima seduta, il Consiglio esamina la posizione degli eletti in relazione alle condizioni di eleggibilità, riceve il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, riceve la dichiarazione del Sindaco in ordine ai componenti della Giunta da lui nominati, elegge fra i suoi componenti la Commissione elettorale comunale. Oltre che dalla legge (TUEL) e dallo Statuto, il funzionamento e l'attività del Consiglio comunale sono disciplinati da un apposito Regolamento comunale. Le successive sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne predispone l'ordine dei lavori, in ciò coadiuvato

¹⁹ Consigliere anziano è quello che ha preso il maggior numero di voti sommando le preferenze ai voti di lista a cui appartiene (cifra elettorale).

dalla **Commissione permanente dei capigruppo**²⁰ e dai presidenti delle **Commissioni consiliari permanenti**, nominate dal Consiglio nella seduta successiva all'approvazione dei degli indirizzi generali di governo. Ad eccezione della II[^], esse sono costituite da almeno sette consiglieri proporzionalmente suddivisi tra maggioranza e minoranza, assicurando, nel complesso delle commissioni, la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. La commissione seconda è composta da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari.

Nel Comune di Verona le Commissioni permanenti per materia sono sette:

- I[^] politiche per il decentramento, la partecipazione e l'attuazione della sussidiarietà; politiche per la sicurezza; politiche del personale; rapporti istituzionali;
- II[^] politiche finanziarie; attuazione del federalismo; partecipazioni e bilancio consolidato;
- III[^] politiche per le attività economiche e produttive; politiche per lo sport e il tempo libero; patrimonio;
- IV[^] politiche per il territorio e la tutela dell'ambiente; programmazione e progettazione delle infrastrutture; politiche per la mobilità;
- V[^] politiche sociali, sanitarie e abitative; politiche per l'istruzione;
- VI[^] politiche culturali, per il turismo e la promozione della città; rapporti con l'università e le istituzioni culturali;
- VII[^] controllo sullo stato di attuazione del programma di mandato; politiche per la trasparenza degli uffici e delle aziende controllate.

Questa commissione, istituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è formata da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari presenti in consiglio. Sia il presidente che il vicepresidente sono eletti scegliendoli tra gli appartenenti alla minoranza.

Le Commissioni hanno potere di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sono iscritte all'ordine del giorno e, prima di passare all'aula, vengono sottoposte alla valutazione della Commissione consiliare

²⁰ La Commissione permanente dei capigruppo rappresenta politicamente l'intero Consiglio comunale. Concorre con il Presidente a definire la programmazione dell'attività consiliare. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal Consiglio comunale con appositi incarichi ed è competente ad esaminare le proposte relative all'aggiornamento dello Statuto. Le riunioni di questa commissione sono valide quando i capigruppo partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo. Il Presidente del consiglio ed i vicepresidenti non hanno diritto di voto. Le determinazioni assunte sono valide se adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti (vedasi art. 6 del Regolamento del Consiglio comunale).

competente per materia. Oltre alle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio può istituire Commissioni temporanee con il compito di approfondire determinati argomenti di particolare complessità, riferendone al Consiglio.

I lavori delle commissioni consiliari avvengono, normalmente, in sedute aperte al pubblico, così come lo sono le sedute del Consiglio comunale.²¹

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza del *numero legale* dei consiglieri, cioè della maggioranza dei componenti assegnati (19 nel caso di Verona). Di regola le votazioni sono palesi, tranne casi particolari nei quali si procede a scrutinio segreto (ad es. le deliberazioni concernenti persone).

Oltre alla discussione e votazione delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dei lavori, ciascun consigliere può presentare **interrogazioni** e **interpellanze**, cioè richieste di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici. I consiglieri possono inoltre presentare **mozioni**, atti di indirizzo che impegnano il Sindaco o la Giunta ad adottare atti rientranti nella propria competenza. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune al fine di pervenire a decisioni su di essi. La **mozione d'ordine** è invece il richiamo verbale riguardante l'osservanza dello Statuto, del Regolamento o del programma dei lavori, anche rispetto alla priorità di una discussione o di una votazione. Il Consiglio decide sentiti, oltre al proponente, un consigliere a favore ed uno contrario alla sua ammissione.

Frequente è la presentazione da parte dei consiglieri, in forma scritta, di **ordini del giorno** che consistono *in una espressione di intenti o di volontà da parte del Consiglio comunale o in una richiesta di interventi da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.*²²

I consiglieri possono presentare **emendamenti** alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli emendamenti sono posti in discussione ed in votazione secondo l'ordine di presentazione.²³ Le proposte di deliberazione di competenza consiliare provengono, nella grande maggioranza dei casi, dalla Giunta, in attuazione del programma politico presentato dal

²¹ Tali organi si riuniscono in seduta segreta allorché ciò si renda necessario per la tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui si dovrà discutere (al riguardo vedasi art. 10, comma 1, e art. 33, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale).

²² Art. 21, comma 1, del Regolamento del consiglio comunale.

²³ Gli emendamenti non possono essere contrastanti con deliberazioni o mozioni adottate dal Consiglio nella medesima sessione dei lavori.

Sindaco ed approvato dal Consiglio. Ogni consigliere ha facoltà di presentare proposte di delibere di sua iniziativa, il che consente, tra l'altro, di dare voce e competenza propositiva anche alle minoranze presenti in Consiglio, in attuazione di un principio fondamentale di democrazia.

La durata di ogni singolo intervento può essere contingentata dal Regolamento (ovvero decisa in sede di convocazione della singola seduta) e può variare in relazione all'oggetto in discussione (proposte di deliberazione, interrogazioni e interpellanze, mozioni, ordini del giorno, comunicazioni, ecc.). Il Consiglio si esprime attraverso votazioni sui singoli temi, e ciascun consigliere può esprimere voto favorevole, contrario o di astensione. A parte alcuni provvedimenti per i quali viene richiesta una *maggioranza qualificata*, di norma le proposte si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.²⁴ Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto, a cura del Segretario, un verbale con il resoconto, in sintesi, dello svolgimento della seduta.

²⁴ Ad esempio, l'approvazione del Bilancio comunale in presenza di voto negativo sullo stesso espresso da parte di almeno 5 degli 8 Consigli di Circostrizione richiede una "maggioranza qualificata" di almeno 19 voti favorevoli (cioè la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale). Altri casi di maggioranze qualificate si hanno, ad esempio, per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale (art. 1 del Regolamento), per l'elezione del Collegio dei garanti (art. 58 dello Statuto comunale).

I CONSIGLI DI DECENTRAMENTO

I Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le **Circoscrizioni di Decentramento**, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.²⁵

L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinate dallo Statuto comunale e da apposito Regolamento. Organi della Circoscrizione sono il **Consiglio** ed il **Presidente**, quest'ultimo eletto al proprio interno assieme ad un vicepresidente. Inoltre, similmente a quanto avviene per il Consiglio comunale, anche a livello circoscrizionale possono essere costituite le commissioni permanenti per materia.

L'elezione di tali organi avviene nelle forme stabilite dallo Statuto, con le modalità previste dal relativo Regolamento.

Compete al Consiglio comunale definire le disposizioni che regolano l'elezione degli organi circoscrizionali. Per il Comune di Verona, l'art. 30 dello Statuto prevede che i Consigli di circoscrizione siano eletti, ciascuno da parte degli elettori residenti nel rispettivo territorio, a suffragio universale diretto con sistema proporzionale, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale e decadono assieme a quest'ultimo.

A questo proposito, il territorio comunale è suddiviso in otto ambiti circoscrizionali ciascuno comprendente più Quartieri.²⁶

Le funzioni dei Consigli di Circoscrizione sono definite dall'art. 31 dello Statuto e sono:

- a) di **carattere consultivo**: in tal senso esprimono pareri obbligatori sugli atti del Comune stabiliti dal Regolamento, cioè su materie di bilancio, della pianificazione urbanistica, sui progetti di opere pubbliche e sui Regolamenti relativi ai servizi di interesse delle Circoscrizioni o di interesse generale;
- b) di **carattere propositivo** sull'ordinamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse delle Circoscrizioni;
- c) di **carattere deliberativo** in ordine alle materie ad esse delegate.²⁷

²⁵ Così recita l'art. 17 del TUEL nella sua ultima versione, dopo le varie modifiche apportate al testo originario. La soglia minima, superiore ai 250.000 abitanti, che rende possibile l'istituzione degli Organi di Decentramento comunale, è stata così definita dal D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010.

²⁶ In un solo caso si ha la coincidenza fra territorio della Circoscrizione e quello di un solo quartiere: la Circoscrizione VI^A che coincide con Borgo Venezia. Per l'articolazione del territorio comunale nelle otto Circoscrizioni vedasi l'art. 2 dell'apposito Regolamento.

²⁷ Vedasi art. 22 del relativo Regolamento.

I Consigli di Circoscrizione sono sciolti, previa diffida del Sindaco, con deliberazione del Consiglio comunale, quando non siano in grado di funzionare normalmente per la mancata elezione del Presidente nei termini dovuti (art. 13 del Regolamento), oppure per il venir meno di più della metà dei loro membri. Sono altresì sciolti, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali, quando compiono gravi violazioni di norme giuridiche, oppure non svolgono le funzioni loro assegnate.²⁸

²⁸ Art. 41, comma1, dello Statuto del Comune.

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Presso il Comune di Verona, a decorre dall'anno 2009, è stato istituito l'Ufficio del garante delle persone private della libertà personale. Trattasi di un Organo che opera in piena autonomia rispetto agli Organi di Governo ed alle strutture amministrative del Comune. La sua attività, disciplinata da apposito Regolamento comunale, coordinata in un contesto regionale, nazionale, nonché ispirata ai principi dettati dagli Stati Generali sull'esecuzione della pena, è volta a promuovere l'esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile ed alla fruizione dei servizi da parte delle persone limitate nella libertà personale nel territorio del comune. In particolare, tutela i diritti fondamentali come la salute, il lavoro, la formazione e la cultura

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

La materia è disciplinata dal TUEL, dallo Statuto, nonché da apposito Regolamento comunale.

Nel configurare la propria organizzazione amministrativa, il Comune persegue gli obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione e si ispira a criteri di autonomia, responsabilità e valorizzazione delle competenze professionali dei propri dipendenti.

Le attività che il Comune di Verona presta direttamente sono svolte attraverso strutture organizzate in *aree, direzioni* e *unità*. L'area funzionale raggruppa più direzioni e unità organizzative. I dirigenti sono responsabili dell'efficace svolgimento delle attività alle quali sono preposti, cioè dell'attuazione dei piani annuali di azione e del raggiungimento degli specifici obiettivi indicati nei piani e programmi dell'Amministrazione, nel rispetto dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi messi a loro disposizione.

La dirigenza svolge le funzioni assegnate in un contesto di autonomia e indipendenza nell'ambito del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza.

In particolare, spetta alla dirigenza, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale dipendente;
- i provvedimenti di autorizzazione e concessione;
- i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, predisposizione di verbali, autenticazioni, legalizzazioni.

Un particolare richiamo, per la specificità delle funzioni esercitate, è da riservare all'**UFFICIO ANTIUSURA**, istituito presso il Comune di Verona a decorrere dall'anno 2007. Compito della struttura è quello di fornire al cittadino interessato un punto di ascolto e di indirizzo il cui scopo finale è la denuncia alla Magistratura dei responsabili del reato. L'Ufficio, che ha sede presso Palazzo Barbieri, collabora con la Procura della Repubblica, la Prefettura, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e con i Servizi Sociali del Comune stesso.

A capo dell'Ufficio Antiusura vi è un ex Ispettore Capo della Polizia di Stato che svolge costantemente opera di informazione presso le scuole del Comune e della Provincia di Verona sulle problematiche relative alla ludopatia e all'usura.

I SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

Una numerosa varietà di servizi pubblici di interesse locale è affidata direttamente a società ed enti interamente o parzialmente partecipati dal Comune di Verona, nel rispetto della complessa legislazione europea e italiana che disciplina la materia.

Non è questa la sede per entrare nel mondo delle partecipazioni del Comune che operano in svariati e complessi campi come, solo per un fugace cenno: quello della produzione e distribuzione di energia elettrica e gas (**AGSM Spa**); della gestione dei servizi idrici integrati (**Acque Veronesi s.c.a.r.l.**); della raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, della manutenzione dei giardini e del verde pubblico cittadino (**AMIA Spa**); dei servizi farmaceutici (con la gestione delle tredici Farmacie Comunali), nonché della gestione di un vasto patrimonio di case popolari e delle mense scolastiche, della manutenzione dei cimiteri comunali (**AGEC Spa**); dei trasporti pubblici urbani (**ATV srl**); della pianificazione e urbanizzazione di particolari zone del territorio comunale (**Consorzio ZAI** tra Comune, Provincia e Camera di Commercio); della raccolta e distribuzione all'ingrosso di prodotti ittici, frutta e verdura (**Veronamercato Spa**); della riscossione dei tributi e irrogazione delle inerenti sanzioni (**SOLORI Spa**); delle manifestazioni fieristiche (**Veronafiere Spa**); della gestione dei servizi aeroportuali (**Aeroporto Valerio Catullo Spa**); della programmazione dei servizi sanitari attraverso il **Comitato dei Sindaci** dei distretti 1 e 2 dell'ULSS n. 9 di Verona.

Numerose sono infine le **Commissioni, Fondazioni, Associazioni** presso le quali il Comune è presente con un proprio rappresentante (normalmente nominato con decreto del Sindaco).

-----o-----

- La composizione e le deleghe della Giunta Comunale sono consultabili alla pagina web https://www.Comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2875 del portale del Comune di Verona
- La composizione del Consiglio Comunale è consultabile alla pagina web https://www.Comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2951 del portale del Comune di Verona

ALLEGATI

- A) Popolazione residente al 15.01.2019.
- B) Suddivisione territorio comunale – circoscrizioni.
- C) Suddivisione territorio comunale – zone amministrative.
- D) Costituzione - Titolo V° (dall'art. 114 all'art. 119).
- E) Statuto comunale (ultimo aggiornamento 31.7.2017).
- F) Regolamento del Consiglio comunale (ultimo aggiornamento 14.9.2017).

ALL. A) Popolazione residente al 15.01.2019.



Statistica

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 15.01.2019
suddivisa per Circoscrizione, Cittadinanza, Sesso

TOTALE	
258.010	
italiani	220.822
stranieri	37.188

MASCHI	
122.290	
italiani	104.556
stranieri	17.734

FEMMINE	
135.720	
italiane	116.266
straniere	19.454

CIRC. 1 Centro storico	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	11.437	13.600	25.037
	straniera	1.652	1.884	3.536
	TOTALE	13.089	15.484	28.573

CIRC. 2 Nord-Ovest	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	14.932	17.638	32.570
	straniera	1.152	1.688	2.840
	TOTALE	16.084	19.326	35.410

CIRC. 3 Ovest	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	24.222	26.799	51.021
	straniera	4.075	4.440	8.515
	TOTALE	28.297	31.239	59.536

CIRC. 4 Sud-Ovest	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	8.757	10.652	20.409
	straniera	3.089	3.183	6.272
	TOTALE	12.846	13.835	26.681

CIRC. 5 Sud	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	14.487	15.288	29.775
	straniera	3.658	3.581	7.239
	TOTALE	18.145	18.869	37.014

CIRC. 6 Est	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	12.147	13.832	25.979
	straniera	2.158	2.487	4.645
	TOTALE	14.305	16.319	30.624


CIRC. 7 Sud-Est	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	9.092	9.988	19.080
	straniera	1.542	1.617	3.159
	TOTALE	10.634	11.605	22.239

CIRC. 8 Nord-Est	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	8.324	8.420	16.744
	straniera	403	570	973
	TOTALE	8.727	8.990	17.717

SENZA FISSA DIMORA	Cittadinanza	sesso		Totale
		maschi	femmine	
	italiana	158	49	207
	straniera	5	4	9
	TOTALE	163	53	216

ALL. B) Suddivisione territorio comunale – circoscrizioni.

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
IN 8 CIRCOSCRIZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE**
(delibera cons. n. 96 del 20-6-1978)




- 1) Centro Storico
- 2) Quartiere Nord-Ovest
- 3) Quartiere Ovest
- 4) Quartiere Sud-Ovest

- 5) Quartiere Sud
- 6) Quartiere Est
- 7) Quartiere Sud-Est
- 8) Quartiere Nord-Est

ALL. C) Suddivisione territorio comunale – zone amministrative.

**SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
IN 23 ZONE AMMINISTRATIVE**



- | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1) Città Antica | 12) Borgo Venezia | 18) Ponte Crencano | 35) San Michele |
| 2) Cittadella | 13) Port San Pancrazio | 30) Avesa | 36) Cadidavid |
| 3) San Zeno | 14) Borgo Roma | 31) Quinto | 37) San Massimo |
| 4) Veronetta | 15) Santa Lucia | 32) Santa Maria in Stelle | 38) Parona |
| 10) Borgo Trento | 16) Borgo Milano | 33) Mizzole | 39) Quinzano |
| 11) Valdonega | 17) Golosine | 34) Montorio | |

LA COSTITUZIONE

... OMISSISS ...

TITOLO V²⁹ LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114³⁰

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

[Abrogato dall’articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3]

Art. 116³¹

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

²⁹ Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle disposizioni finali (artt. 10 e 11), la legge n. 3 ha così stabilito:

«Art. 10. - 1. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

«Art. 11. - 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

³⁰ Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ Articolo così sostituito con l’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici³³; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario³⁴; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

³² Articolo così sostituito con l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³³ Lettera così modificata dalla lettera a) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

³⁴ Comma così modificato dalla lettera b) dell'art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118³⁵.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119³⁶.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea³⁷.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse

³⁵ Articolo così sostituito con l'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁶ Articolo così sostituito con l'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁷ Comma così modificato dalla lettera *a)* dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti³⁸.

... OMISSISS ...

³⁸ Comma così modificato dalla lettera *b*) dell'art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. V. anche l'art. 5 della suddetta legge costituzionale.



STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 194 del 10.10.1991

Modificato con deliberazioni consiliari:

n. 80 del 15.6.1995	n. 23 22.2.1996	del n. 47 del 30.5.1996	n. 2 del 23.1.1997	n. 47 del 16.4.1997
n. 128 del 13.11.1997	n. 37 del 12.3.1998	n. 40 del 13.3.1998	n. 71 del 21.7.1998	n. 23 del 31.3.2000
n. 7 del 1.2.2001	n. 78 20.11.2006	del n. 66 20.9.2007	del n. 89 del 15.11.2012	n. 99 del 19/12/2012
n. 37 del 20.06.2013	n. 39 del 31.07.2017			

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - La comunità veronese e il Comune
- Art. 2 - Principali valori ispiratori dell'azione del Comune
- Art. 3 - Autonomia e rapporti istituzionali
- Art. 4 - Pari opportunità
- Art. 5 - Gestione del territorio
- Art. 6 - Cultura
- Art. 7 - Servizi alla popolazione
- Art. 8 - Attività produttive, sviluppo economico, lavoro
- Art. 9 - Principio di cooperazione
- Art. 10 - Principio di decentramento e di partecipazione
- Art. 11 - Stendardo del Comune

TITOLO II

IL GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I

Il consiglio comunale

- Art. 12 -
- Art. 13 - Funzioni del consiglio comunale
- Art. 14 - Organizzazione del consiglio
- Art. 14 bis - Presidente e vicepresidenti del consiglio comunale
- Art. 15 - Funzionamento del consiglio
- Art. 16 - Prima adunanza
- Art. 17 - Consiglieri
- Art. 17 bis - Nomine di competenza consiliare
- Art. 18 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

CAPO II

La Giunta comunale

- Art. 19 - Competenze della giunta
- Art. 20 - Funzionamento della giunta
- Art. 21 - Funzioni dei membri della giunta
- Art. 22 - Composizione della giunta
- Art. 23 - Elezione della giunta
- Art. 24 - Decadenza dalla carica della giunta
- Art. 25 - Cessazione dalla carica dei singoli assessori

CAPO III

Il sindaco

- Art. 26 - Attribuzioni del sindaco
- Art. 27 - Vicesindaco

TITOLO III

LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I

Le circoscrizioni

- Art. 28 - Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni
- Art. 29 - Amministrazione comunale e circoscrizioni

CAPO II

Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni di decentramento

- Art. 30 - Consigli di circoscrizione
- Art. 31 - Funzioni dei consigli di circoscrizione
- Art. 32 - Gestione dei servizi decentrati
- Art. 33 - Organi delle circoscrizioni
- Art. 34 - Presidente e vicepresidente del consiglio di circoscrizione
- Art. 35 - Ufficio di segreteria e coordinamento dei presidenti di commissione
- Art. 36 - Commissioni

- Art. 37 - Conferenza giunta-circoscrizioni
- Art. 38 - Audizione dei presidenti dei consigli circoscrizionali da parte delle commissioni consiliari
- Art. 39 - Uffici circoscrizionali
- Art. 40 - Partecipazione politica all'attività delle circoscrizioni
- Art. 41 - Scioglimento dei consigli di circoscrizione

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

La partecipazione politica

- Art. 42 - Principio della partecipazione
- Art. 43 - Valorizzazione delle formazioni sociali
- Art. 44 - Istanze e petizioni
- Art. 45 - Consultazione della popolazione
- Art. 46 - Referendum consultivo
- Art. 47 - Referendum di consultazione successiva
- Art. 48 - Procedimento

CAPO II

La partecipazione amministrativa

- Art. 49 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale
- Art. 50 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

CAPO III

L'accesso agli atti e alle informazioni. Il diritto di informazione

- Art. 51 - Accesso agli atti e alle informazioni
- Art. 52 - Diritto di informazione
- Art. 53 - Pubblicità legale degli atti comunali
- Art. 54 - Accesso agli atti e alle informazioni negli organismi associativi cui partecipa il Comune

CAPO IV

Il difensore civico

- Art. 55 - Posizione del difensore civico
- Art. 56 - Funzioni del difensore civico
- Art. 57 - Elezione del difensore civico
- Art. 58 - Collegio dei garanti

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Funzionamento dei servizi comunali

- Art. 59 - Principi generali per il funzionamento dei servizi
- Art. 60 - Servizi a domanda individuale e relative tariffe
- Art. 61 - Servizi ed opere sul territorio
- Art. 62 - Programmi annuali di opere pubbliche

CAPO II

Modalità di gestione e vigilanza del Comune

- Art. 63 - Forme di gestione
- Art. 64 - Trasparenza nei servizi pubblici
- Art. 65 - Controlli di qualità
- Art. 66 - Vigilanza del Comune

CAPO III

L'azienda speciale

- Art. 67 - Nomina e decadenza degli amministratori delle aziende
- Art. 68 - Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione
- Art. 69 - Trasformazione delle aziende esistenti

CAPO IV

L'Istituzione

- Art. 70 - L'Istituzione
- Art. 71 - Organi dell'istituzione
- Art. 72 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 73 - Gestione finanziaria e contabile
- Art. 74 - Regolamenti delle istituzioni

CAPO V

Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

- Art. 75 - Rappresentanza del Comune nell'assemblea della s.p.a.
- Art. 76 - Espressione del voto dei rappresentanti del Comune
- Art. 77 - Statuto delle s.p.a. comunali

TITOLO VI

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 78 - Organizzazione degli uffici
- Art. 79 - Aree funzionali
- Art. 80 - Funzione dirigenziale
- Art. 81 - Conferimento delle funzioni dirigenziali
- Art. 82 - Responsabilità dirigenziale
- Art. 83 - Segretario generale
- Art. 84 - Vicesegretario generale

TITOLO VII

LA FINANZA E LA CONTABILITA'

- Art. 85 - Controllo economico di gestione
- Art. 86 - Collegio dei revisori
- Art. 87 - Attività di controllo del collegio dei revisori

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 88 - Revisione dello statuto
- Art. 89 - Vincolo di modifica espressa
- Art. 90 - Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria delle materie ad essi demandate
- Art. 91 - Regolamento delle circoscrizioni

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La comunità veronese e il Comune

1. La comunità veronese affida al Comune la cura e la rappresentanza del proprio sviluppo, dei propri interessi, della propria crescita e lo impegna a considerare il territorio comunale come bene collettivo e risorsa a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine di oggi e di domani, con la consapevolezza di essere depositaria di un singolare patrimonio di civiltà, di tradizioni storiche, artistiche, letterarie e musicali. Con la consapevolezza, altresì, di essere un operoso centro di trasformazione di prodotti e crocevia vivace di interscambi internazionali, la comunità veronese riconosce nelle tradizioni musicali e in quelle artistiche e scientifiche dei musei, delle gallerie, delle biblioteche, delle accademie, sia pubblici che privati, nonché nell'università, nella fiera, le pietre miliari su cui fondare il proprio ulteriore sviluppo economico, culturale, spirituale e civile, per arricchire sempre più la natura di città dinamicamente in relazione con gli altri centri veneti, con le regioni limitrofe e con i popoli europei.

Art. 2¹

Principali valori ispiratori dell'azione del Comune

1. Il Comune di Verona, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, verità, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae dai principi fondamentali della democrazia ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, razza, lingua, religione. Opera quindi per garantire a tutti i cittadini le condizioni di pari opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, al lavoro e all'esercizio delle professioni, superando ogni sorta di discriminazione sociale, culturale e fisica.

Art. 3

Autonomia e rapporti istituzionali

1. Il Comune di Verona, nel rispetto dell'unità della repubblica e della fedeltà alla Costituzione, si propone di sviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dalla carta europea delle autonomie locali. Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà sia nel rapporto con gli altri enti pubblici che nei confronti dei soggetti privati della società civica, senza volersi sostituire alle loro possibilità di efficaci interventi. Riconosce il diritto fondamentale della persona e di tutte le comunità alla pace, come promozione di condizioni di vita più eque ed umane per tutti, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, in un quadro di condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale. Nell'ambito delle proprie competenze sostiene e promuove forme di cooperazione con comunità e paesi esteri. Il Comune favorisce iniziative di ricerca di educazione e di cooperazione e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

2. Il Comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.

¹ articolo così modificato con d.c. n. 128/97

Art. 4

Pari opportunità

1. Il Comune di Verona opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.
2. A tal fine istituisce, con la partecipazione delle donne elette nel consiglio comunale ed in quelli circoscrizionali, delle organizzazioni sindacali, datoriali, di associazioni e centri di iniziativa femminile, una commissione cittadina per le pari opportunità, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per consentire effettive condizioni di parità.
3. L'azione del Comune, degli enti e società dipendenti o a partecipazione comunale, è informata a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero.

Art. 5

Gestione del territorio

1. Il Comune di Verona riconosce la tutela dell'ambiente come valore fondamentale della comunità. Coerentemente, condiziona i più rilevanti interventi sul territorio a valutazioni di impatto ambientale; protegge le risorse naturali che ne caratterizzano il territorio; adotta tutte le misure preventive per contrastare ed eliminare le fonti di inquinamento atmosferico, acustico e delle risorse idriche; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio nel quadro di una pianificazione equilibrata degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.
3. A particolare tutela vengono sottoposte le aree della collina e dell'Adige.
4. Il Comune, impegnato nella salvaguardia e nella qualificazione del centro urbano e delle zone di significato storico-artistico, con attenzione particolare al possibile degrado socio-economico assicura interventi per conseguire un più alto livello di qualità della vita nelle periferie, rispettandone o migliorandone le caratteristiche, decentrando iniziative e risorse, promuovendo nuovi servizi, strutture sociali, aggregazione ed animazione culturale.
5. In particolare il Comune si impegna a favorire un graduale e duraturo recupero del centro storico alla residenza abitativa.

Art. 6

Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione. A tale fine sviluppa forme di collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio, attua ed agevola iniziative tese a valorizzare le specificità storico-culturali e le tradizioni popolari della città; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; assicura risorse e predispone interventi per la qualificazione del profilo urbano della città con particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche, artigianali che ne caratterizzano l'aspetto.

Art. 7

Servizi alla popolazione

1. Il Comune è al servizio della persona e della famiglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà. A tal fine:
 - a) Concorre a garantire il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, predisponendo interventi e misure idonee alla prevenzione, alla riabilitazione e alla cura, nonché alla salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro.
 - b) Promuove per tutti i cittadini e le cittadine il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla casa, all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative.
 - c) Opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili ed ai portatori di handicap.

d) Sviluppa efficienti servizi ed attività di promozione ed assistenza sociale agli anziani, anche attraverso l'espansione di specifici interventi residenziali e l'adozione di ogni altro opportuno provvedimento che agevoli l'aggregazione e valorizzi l'utilità sociale degli anziani.

e) Riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali, essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni. Tutela l'infanzia ed i minori, riconoscendo al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicura l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.²

f) Considera l'Infanzia "Principale Patrimonio dell'Umanità" e risorsa nel presente e nel futuro di Verona. Si impegna non solo a promuovere i Diritti dell'Infanzia espressi nella Convenzione internazionale dell'ONU del 1989 e ratificati dallo Stato Italiano con Legge n. 176 del 1991, ma intende considerare il bambino come parametro di una qualità di vita migliore per tutti e vuole far proprio il punto di vista delle bambine e dei bambini così come espresso nell'art. 12 della Convenzione stessa: "Gli stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".³

g) Riconosce nelle nuove generazioni la forza viva della sua comunità, ne promuove una politica di sostegno per una crescita globale e attua politiche e progetti specifici volti a prevenire il disagio e le devianze giovanili. A tal fine attua politiche e progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, di vita sociale assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.

h) Favorisce l'integrazione sociale degli immigrati che risiedono o lavorano a Verona, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi obblighi dei cittadini italiani.

i) Riconosce all'associazionismo ed al volontariato un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento e nella realizzazione dei principi del presente articolo.

Art. 8

Attività produttive, sviluppo economico, lavoro

1. Il Comune di Verona favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando programmi di promozione per attività terziarie tecnologicamente avanzate, qualificando le attività turistiche e quelle commerciali.

2. Il Comune di Verona tutela e valorizza l'artigianato, gli esercizi ed i mestieri tipici locali, anche con agevolazioni e l'introduzione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; promuove e vigila l'organizzazione razionale del sistema distributivo, anche ai fini della tutela del consumatore.

3. Il Comune agevola lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni, si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce esperienze di formazione, inserimento e reinserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro.

4. Il Comune tutela e valorizza le attività agricole (in particolare e con agevolazioni quelle non inquinanti) intese come parte integrante dell'ecosistema.

Art. 9

Principio di cooperazione

1. Il Comune, consapevole che gli interessi della sua comunità sono strettamente collegati con quelli del territorio interprovinciale che lo circonda e con le comunità che lo abitano, afferma come proprio criterio operativo quello della cooperazione fra i comuni, le province e la regione.

² comma così modificato con d.c. n. 78/06

³ comma così modificato con d.c. n. 78/06

Art. 10

Principio di decentramento e di partecipazione

1. Il Comune persegue nell'azione amministrativa il metodo del decentramento e ne considera strumento privilegiato di attuazione le circoscrizioni, da valorizzare e sviluppare nelle competenze e nelle possibilità di intervento.
2. Esso favorisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'amministrazione locale, promuovendo in particolare la collaborazione delle Associazioni di volontariato all'esercizio delle proprie funzioni, così da dare maggiore funzionalità ai servizi e maggiore credibilità allo stesso intervento pubblico. Favorisce in particolare, la partecipazione attiva dei bambini/e e dei ragazzi/e negli organismi che governano la città, attraverso strumenti idonei quali "il consiglio delle bambine e dei bambini" impegnandosi a tenere nel giusto conto il loro punto di vista. Almeno una volta l'anno il Consiglio delle bambine e dei bambini si incontra con il Consiglio Comunale.⁴
3. A tutti assicura una corretta informazione sulla propria attività, consentendo di coniugare l'azione degli organi rappresentativi con quella di tutti i cittadini che intendono tutelare i propri diritti civili, politici e sociali, facendosi carico dei doveri e delle responsabilità corrispondenti.

Art. 11

Stendardo del Comune

1. Il Comune ha, come proprio segno distintivo, lo stendardo recante la croce dorata in campo azzurro, simbolo della libertà comunale, che sarà esposto insieme al gonfalone della regione Veneto e al tricolore simbolo dell'unità nazionale.
2. Il patrono della città di Verona è S. Zeno, la cui festa ricorre il 12 aprile.

TITOLO II IL GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I Il consiglio comunale

Art. 12

1. Sono organi del Comune di Verona il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale e i consigli di circoscrizione. In quanto tali esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla complessiva attività comunale secondo le rispettive competenze.⁵

Art. 13

Funzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.⁶
2. Entro 90 giorni dalla proclamazione della sua elezione, il sindaco presenta al consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, con indicazione degli obiettivi strategici, delle priorità di intervento, dei tempi di esecuzione, delle risorse e dei mezzi necessari e delle risorse già disponibili. Il regolamento definisce le modalità per l'esame e l'approvazione del documento da parte del consiglio.⁷
3. Nel rendiconto dell'anno precedente, deve essere data immediata evidenza del grado di attuazione degli obiettivi indicati nel programma di mandato, con specifico riferimento ai mezzi economici utilizzati ed ai risultati strategici conseguiti.⁸

⁴ comma così modificato con d.c. n. 78/06

⁵ comma così modificato con d.c. n. 47/96

⁶ comma così modificato con d.c. n. 47/96

⁷ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

⁸ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 37/2013

4. Fermi i termini e l'iter procedimentale previsti per l'approvazione del rendiconto, un'apposita commissione di controllo, presieduta da un consigliere indicato dalla minoranza, esprime in una autonoma proposta di deliberazione sottoposta alla votazione del consiglio le proprie valutazioni in merito alla rispondenza e alla coerenza delle azioni intraprese dalla giunta rispetto alle linee programmatiche approvate. Spetta alla commissione di controllo valutare se esprimersi rispetto alle azioni intraprese nel corso dell'anno di svolgimento delle elezioni amministrative, considerati i tempi di approvazione delle linee programmatiche. Per quanto riguarda l'ultimo anno di mandato, devono essere messi a disposizione della commissione i dati e le informazioni necessari in tempo utile perché il documento di valutazione possa essere predisposto ed esaminato dal consiglio prima delle elezioni amministrative.⁹

5. Entro il 10 giugno il sindaco presenta al consiglio un documento in cui sono indicate le principali azioni che l'amministrazione intende porre in essere, nell'esercizio successivo, per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati con l'assunzione del mandato.¹⁰

6. Il consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento e comunque entro il 31 luglio, prende in esame il documento, individuando gli indirizzi politici sulla base dei quali la giunta dovrà predisporre lo schema di bilancio. Trascorso il termine indicato, il documento si intende approvato.¹¹

Art. 14

Organizzazione del consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base dei principi fissati dal presente e dai successivi articoli.¹²

1 bis. ABROGATO.¹³

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, in relazione alle liste di appartenenza o sulla base di una dichiarazione di volontà, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento.¹⁴

3. Il consiglio comunale dispone di un'autonoma struttura organizzativa determinata secondo le indicazioni del regolamento, che individua tra l'altro gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle funzioni del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.¹⁵

4. Nel bilancio comunale deve essere annualmente previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento e rappresentanza del consiglio, nonché per il funzionamento dei gruppi e delle commissioni consiliari.¹⁶

5. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della commissione permanente dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio, sia in relazione alla programmazione dell'attività consiliare, che in rapporto ai compiti di collegamento tra il consiglio e le diverse realtà economiche e sociali cittadine.¹⁷

6. Il consiglio istituisce nel proprio seno commissioni permanenti o temporanee, attraverso le quali esplica prioritariamente il diritto di iniziativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'esecutivo e degli enti cui il Comune partecipa o che da esso dipendono. Il regolamento determina i poteri e l'organizzazione delle commissioni, costituite con criterio proporzionale e tendenzialmente individuate in relazione alle grandi aree delle funzioni comunali.¹⁸

⁹ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

¹⁰ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

¹¹ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

¹² comma così modificato con d.c. n. 47/96

¹³ comma aggiunto con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

¹⁴ comma così modificato con d.c. n. 47/96

¹⁵ comma così modificato con d.c. n. 23/00

¹⁶ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

¹⁷ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

¹⁸ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

7. Le commissioni consiliari svolgono inoltre funzioni preparatorie e referenti in ordine agli atti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale e si avvalgono dei competenti uffici comunali o di collaboratori o esperti esterni, secondo le modalità indicate dal regolamento.¹⁹

8. La presidenza delle commissioni di indagine e inchiesta è attribuita ad un consigliere di minoranza, secondo le modalità indicate nel regolamento.²⁰

*ABROGATO*²¹

*ABROGATO*²²

*Art. 14 bis*²³

Presidente e vicepresidenti del consiglio comunale

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni, il consiglio elegge nel proprio seno ed a scrutinio segreto il presidente, secondo le modalità individuate dal regolamento.²⁴

2. Dopo la nomina del presidente, che assume le funzioni subito dopo la proclamazione, il consiglio procede nella stessa seduta e con unica votazione, all'elezione di due vicepresidenti, dei quali uno vicario, che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento temporanei, con priorità nella sostituzione da parte del vicario. In caso di contemporanea assenza del presidente e dei vicepresidenti ne assume le funzioni il consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, chi lo segue nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge.

I vicepresidenti non possono comunque appartenere allo stesso gruppo consiliare né a quello del presidente.

Il presidente designa nei successivi cinque giorni il vicepresidente vicario.²⁵

3. In caso di dimissioni o vacanza della carica per qualsiasi causa, il consiglio procede alla nomina del nuovo presidente o vicepresidente entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal verificarsi della vacanza, secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

4. Non può essere eletto presidente o vicepresidente il sindaco. Le cariche di presidente e vicepresidente sono incompatibili con quella di capogruppo.

5. Il presidente del consiglio comunale:

a) rappresenta e presiede il consiglio comunale, garantendone l'autonomia ed il regolare funzionamento e assicurando l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun consigliere;

b) convoca il consiglio comunale e ne predispone l'ordine del giorno;

c) secondo le modalità indicate dal regolamento e sentiti la commissione permanente dei capigruppo ed i presidenti delle commissioni consiliari, attiva, programma e coordina il lavoro del consiglio e delle commissioni medesime;

d) riceve le proposte di deliberazione, le mozioni e gli ordini del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e interpellanze, nonché le altre istanze presentate dai consiglieri comunali e le trasmette al sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno;

e) verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale, per riferirne alla commissione dei capigruppo.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente dispone di un apposito ufficio, al quale sono assegnati i mezzi ed il personale necessari.

7. Il presidente ed i vicepresidenti possono essere revocati, anche disgiuntamente, su motivata proposta sottoscritta da almeno i 2/5 dei componenti del consiglio ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso espressa con votazione palese. La proposta di revoca, da comunicare immediatamente a mezzo di messo comunale all'interessato, deve essere iscritta

¹⁹ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

²⁰ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

²¹ comma modificato con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

²² comma modificato con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

²³ articolo aggiunto con d.c. n. 47/96

²⁴ comma così modificato con d.c. n. 23/00

²⁵ comma così modificato con d.c. n. 23/00

all'ordine del giorno del consiglio entro dieci giorni dalla sua presentazione e deve essere discussa entro e non oltre i successivi dieci giorni. A tale scopo il consiglio, in caso di aggiornamento delle sedute, deve essere appositamente convocato entro tali termini.

8. ABROGATO.²⁶

Art. 15²⁷

Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente. L'avviso scritto di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, a mezzo di messo comunale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza di ciascuna sessione. Nei casi d'urgenza il termine è di almeno ventiquattro ore. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno della sessione. Le proposte di deliberazione e gli atti nelle stesse richiamati devono essere messi a disposizione dei consiglieri entro i termini e con le modalità fissati dal regolamento.²⁸

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie decorrono dal 7 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre, secondo la programmazione stabilita dal presidente, sentita la commissione permanente dei capigruppo. Le sessioni straordinarie sono convocate dal presidente per particolari motivi di urgenza, al di fuori della programmazione ordinaria, per procedere all'esame di uno o più argomenti determinati, tra di loro connessi.

Il regolamento può prevedere altresì speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, nonché delle deliberazioni dichiarate urgenti dal presidente o dal sindaco.²⁹

4. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le proposte sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Art. 16³⁰

Prima adunanza

ABROGATO

Art. 17

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

1 bis. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni alle quali viene convocato, portando il proprio contributo al dibattito politico nell'esclusivo interesse della comunità amministrata.³¹

2. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio in particolare attraverso proposte di delibere, mozioni e ordini del giorno nei modi stabiliti nel regolamento, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del Comune in base alla legge o al presente statuto;

b) presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;

c) accedere ai documenti, acquisirne gratuitamente copia e ottenere le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del Comune nonché delle aziende ed enti da questo dipendenti. L'esercizio del diritto non può in alcun caso essere limitato ed il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Le relative spese fanno capo agli stanziamenti di cui all'art. 14, comma 1.³²

²⁶ comma abrogato con d.c. n. 23/00

²⁷ articolo così modificato con d.c. n. 47/96

²⁸ comma così modificato con d.c. n. 23/00

²⁹ comma così modificato con d.c. n. 23/00

³⁰ articolo abrogato con d.c. n. 47/96

³¹ comma aggiunto con d.c. n. 23/00

³² comma così modificato con d.c. n. 47/96

3. Il regolamento disciplina le modalità per la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.³³

4. Agli amministratori competono le indennità di funzione e di presenza nella misura e con le modalità previste sulla base della vigente legislazione.

Ciascun consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga sostituito con un'indennità di funzione onnicomprensiva, nella misura determinata ai sensi di legge.

Per i consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, siano risultati assenti ingiustificati alle sedute del consiglio o delle commissioni, vengono applicate detrazioni dall'indennità mensile di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai soli fini del presente comma, si considerano assenze giustificate quelle dovute alla partecipazione a convegni o manifestazioni nell'interesse e per conto del Consiglio Comunale debitamente autorizzate, quelle determinate da motivi personali, fino ad un massimo di quindici in un anno e quelle causate da motivi di salute, da documentarsi con idonea certificazione.³⁴

Art. 17 bis³⁵

Nomine di competenza consiliare

1. Sono di competenza del consiglio le nomine e designazioni ad esso riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché quelle di componenti di commissioni o altri organi collegiali istituiti dal Comune che debbano ricoprire, per statuto o regolamento, la carica di consigliere comunale. Fatte salve le diverse disposizioni di legge o di statuto, le relative deliberazioni devono essere adottate entro venti giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno, che deve avvenire comunque entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Per le nomine o designazioni non previste da norme di legge, in caso di inerzia del consiglio provvede, se non diversamente stabilito dallo statuto o dal regolamento, il presidente del consiglio con proprio decreto nei quindici giorni successivi.

2. ABROGATO.³⁶

3. ABROGATO.³⁷

Art. 18³⁸

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade altresì dalla carica il consigliere che non intervenga almeno alla metà delle sedute di un'intera sessione ordinaria, a meno di legittimi impedimenti da comunicare per iscritto al presidente. Questi provvede a darne notizia al consiglio ed a curarne l'annotazione a verbale.

Sono considerate assenze per impedimenti legittimi, e pertanto non computate ai fini della decadenza, quelle dovute alla partecipazione a convegni o manifestazioni nell'interesse o per conto del Comune, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle per impegni personali e lavorativi, da documentarsi con idonea certificazione.

2. Qualora il segretario generale rilevi che un consigliere è rimasto assente a metà delle sedute di una sessione ordinaria senza aver comunicato giustificazioni scritte, lo segnala al presidente del consiglio comunale.

3. Il presidente, con comunicazione scritta da consegnarsi a mezzo di messo comunale, assegna all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per l'esposizione delle ragioni della propria assenza.

4. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, il consiglio comunale decide in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni eventualmente esposte dal consigliere, anche oralmente, in

³³ comma così modificato con d.c. n. 47/96

³⁴ comma aggiunto con d.c. n. 23/00

³⁵ articolo aggiunto con d.c. n. 47/96

³⁶ comma abrogato con d.c. n. 23/00

³⁷ comma abrogato con d.c. n. 23/00

³⁸ articolo così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

sede di discussione della relativa proposta, ne dichiara la decadenza e procede alla surrogazione ai sensi del comma 3 dell'art. 31.

5. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.

6. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al presidente del consiglio comunale, che deve darne notizia al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Per l'efficacia delle dimissioni e la relativa surrogazione si applicano le norme di legge in materia.

CAPO II

La giunta comunale

Art. 19³⁹

Competenze della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dal sindaco stesso, fino ad un massimo di quattordici.

2. La giunta collabora con il sindaco nell'attività di governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del consiglio, al quale deve riferire periodicamente in merito all'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi dallo stesso deliberati.

3. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, attribuite al sindaco, agli organi del decentramento, al segretario generale, ai dirigenti.

Art. 20

Funzionamento della giunta

0. La giunta si riunisce su convocazione del sindaco, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno.⁴⁰

1. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.⁴¹

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del sindaco. Per la trattazione di tematiche specifiche, su espressa richiesta del sindaco, alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nonché amministratori, dirigenti o funzionari del Comune o di aziende o enti dipendenti o altra persona da lui indicata.⁴²

3. Abrogato.⁴³

Art. 21

Funzioni dei membri della giunta

1. Nel rispetto del principio di collegialità di cui al precedente articolo, i singoli componenti della giunta svolgono, su delega del sindaco e per riferirne allo stesso ed alla giunta, compiti di indirizzo preparatorio-propositivi su gruppi di materie affini, coincidenti con le grandi aree delle funzioni comunali. Possono altresì essere delegati a rispondere alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo formulate dai consiglieri, con modalità indicate nel regolamento consiliare.⁴⁴

2. Il sindaco può attribuire per compiti determinati incarichi temporanei a componenti della giunta.⁴⁵

³⁹ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

⁴⁰ comma aggiunto con d.c. n. 47/97

⁴¹ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴² comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴³ comma abrogato con d.c. n. 47/97

⁴⁴ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴⁵ comma così modificato con d.c. n. 47/97

3. Degli incarichi e delle deleghe conferiti ai sensi dei precedenti commi deve essere data immediata comunicazione al consiglio.⁴⁶
4. Gli assessori possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.⁴⁷
5. Si applicano, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, le disposizioni di legge in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori locali.⁴⁸

Art. 22

Composizione della giunta

Abrogato⁴⁹

Art. 23

Elezione della giunta

Abrogato⁵⁰

Art. 24

Decadenza dalla carica della giunta

Abrogato⁵¹

Art. 25

Cessazione dalla carica dei singoli assessori

1. Gli assessori che cessano per qualsiasi motivo dalla carica devono essere sostituiti dal sindaco con le modalità di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) entro il termine di venti giorni dal verificarsi della vacanza.⁵²
2. Le dimissioni di un assessore sono presentate al sindaco. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva. Esse non possono essere revocate dopo detta comunicazione.
3. L'assessore può essere motivatamente revocato dal sindaco in qualsiasi momento. Della revoca deve essere data comunicazione al consiglio nei termini di cui al precedente comma 2.⁵³
4. Abrogato.⁵⁴

CAPO III

Il sindaco

Art. 26⁵⁵

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'Amministrazione e rappresenta il Comune. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto. Dopo aver nominato gli assessori, trasmette il loro curriculum alla presidenza del consiglio e dà comunicazione delle deleghe attribuite nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco procede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché a tutte le nomine, designazioni e revoche di pertinenza del Comune, non riservate espressamente al consiglio, secondo gli indirizzi approvati dal consiglio comunale e dandone motivata comunicazione allo stesso. Qualora i componenti di organi collegiali da nominare

⁴⁶ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴⁷ comma aggiunto con d.c. n. 47/97

⁴⁸ comma aggiunto con d.c. n. 47/97

⁴⁹ articolo abrogato con d.c. n. 23/00

⁵⁰ articolo abrogato con d.c. n. 47/97

⁵¹ articolo abrogato con d.c. n. 47/97

⁵² comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁵³ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

⁵⁴ comma abrogato con d.c. n. 47/97

⁵⁵ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

o designare siano in numero superiore a tre, dovrà essere assicurata la rappresentanza della minoranza nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Il sindaco verifica la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune agli indirizzi deliberati dal consiglio e dalla giunta secondo le rispettive competenze.

Art. 27⁵⁶

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate da altro assessore da questi appositamente delegato.

TITOLO III LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I Le circoscrizioni

Art. 28

Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni

1. Il territorio del Comune è suddiviso in circoscrizioni, che rappresentano aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico e caratteristiche socio-economiche, storiche e artistiche.

2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, che disciplina altresì le forme di consultazione delle popolazioni interessate nel caso di variazioni delle circoscrizioni esistenti.

Art. 29

Amministrazione comunale e circoscrizioni

1. Le circoscrizioni costituiscono l'unità territoriale di base del Comune per l'esercizio delle funzioni amministrative, per la programmazione e lo svolgimento dei servizi, nonché per la localizzazione degli uffici. Ogni deroga all'articolazione territoriale in circoscrizioni dovrà essere motivata in relazione alle esigenze od ai criteri che consigliano la deroga stessa. Sarà assicurato il coordinamento tra le ripartizioni funzionali di base e le circoscrizioni.

2. L'amministrazione comunale opera affinché anche le altre localizzazioni dei servizi pubblici o di interesse pubblico si coordinino con quella delle circoscrizioni.

CAPO II Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni di decentramento

Art. 30

Consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione sono organi partecipativi e rappresentativi delle esigenze delle comunità delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune.

2. I consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, contestualmente al consiglio comunale, salvo quanto disposto dal successivo art. 41, comma 1, per il caso di loro scioglimento. Sono composti da un numero di consiglieri determinato dal regolamento.

3. Con lo scioglimento del consiglio comunale i consigli di circoscrizione decadono; i membri in carica ne assicurano la continuità fino alla proclamazione degli eletti nei nuovi consigli.

⁵⁶ Articolo così modificato con d.c. n. 47/97

Art. 31

Funzioni dei consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione, che sono le strutture di base democratiche della collettività, assolvono ad una funzione consultiva generale ed esercitano funzioni consultive, di iniziativa e di vigilanza sulle attività comunali di interesse della circoscrizione. Deliberano in ordine alle funzioni loro attribuite e ai servizi ad essi affidati dal Comune.
2. Ogni consiglio di circoscrizione può inoltre rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni o proposte di deliberazioni. Gli organi comunali hanno l'obbligo di adottare, entro il termine di trenta giorni, le determinazioni conseguenti, dandone comunicazione ai consigli interessati; i provvedimenti da sottoporre al consiglio comunale vanno iscritti all'ordine del giorno entro trenta giorni.
3. I consigli di circoscrizione esprimono pareri sugli atti del Comune stabiliti dal regolamento, che li individua, in particolare, nelle materie del bilancio, della pianificazione urbanistica, dei progetti di opere pubbliche e dei regolamenti relativi a servizi di interesse delle circoscrizioni o di interesse generale ma collegato alle circoscrizioni e relativi alla organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni.
4. Nel caso in cui gli organi del Comune si discostino dal parere espresso dalle circoscrizioni devono motivarne le ragioni.
5. Qualora la competenza a deliberare appartenga al consiglio comunale, detto organo, fermo restando il vincolo della motivazione, dovrà decidere a maggioranza dei consiglieri assegnati per disattendere:
 - a) il parere espresso a maggioranza qualificata da almeno cinque circoscrizioni quando la materia presenti interesse generale;
 - b) il parere reso a maggioranza qualificata dalle singole circoscrizioni interessate quando la materia rivesta interesse locale.
6. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di proposta sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse della circoscrizione che non siano affidati alla loro gestione, richiedendo per il tramite dei loro presidenti informazioni al sindaco od ai dirigenti competenti, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi svolti nella circoscrizione, e ciò anche nelle sedi dei servizi stessi.

Art. 32

Gestione dei servizi decentrati

1. Con regolamento comunale sono individuati i servizi di base, rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione delle circoscrizioni e che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano ambiti di gestione più ampi di quelli circoscrizionali.
2. Spetta ai consigli di circoscrizione la emanazione degli atti necessari per la gestione dei servizi di base decentrati, inclusa la regolamentazione della utilizzazione dei beni mobili ed immobili assegnati a tali servizi.
3. Le deliberazioni assunte nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, sono affisse all'albo pretorio circoscrizionale per la durata di quindici giorni consecutivi e divengono esecutive dopo dieci giorni dalla pubblicazione.⁵⁷
4. La gestione di tali servizi deve adeguarsi agli indirizzi e agli obiettivi definiti dal consiglio comunale e precisati dalla giunta nell'esercizio di una funzione di indirizzo e coordinamento unitario. La relativa disciplina è dettata dal regolamento comunale.
5. Alle circoscrizioni sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di loro competenza. I consigli propongono su questa base il bilancio di previsione che, una volta approvato dal consiglio comunale, è parte integrante del bilancio del Comune.
6. In relazione ai servizi comunali decentrati, spettano ai consigli di circoscrizione le funzioni di gestione finanziaria che per gli altri servizi sono attribuite alla giunta comunale.

⁵⁷ Comma così modificato con d.c. n. 37/98

Art. 33

Organi delle circoscrizioni

1. I consigli di circoscrizione eleggono al proprio interno il presidente e il vicepresidente, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei consigli di circoscrizione. I capigruppo consiliari formano l'ufficio di segreteria, mentre i presidenti delle commissioni formano il coordinamento dei presidenti di commissione.⁵⁸
2. Tale elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione del sindaco ovvero entro sessanta dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. La convocazione è disposta dal sindaco e la seduta è presieduta dal consigliere anziano della circoscrizione, così come definito dalla norma per l'elezione del sindaco.
3. Per la revoca del presidente e del vicepresidente si applicano le norme previste dal regolamento dei consigli di circoscrizione.⁵⁹

Art. 34

Presidente e vicepresidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di circoscrizione, dell'ufficio di segreteria e del coordinamento dei presidenti di commissione, cura l'esecuzione degli atti del consiglio, sovrintende agli uffici e ai servizi comunali decentrati, svolge le funzioni che gli sono delegate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza dalla carica, di impedimento o di assenza.

Art. 35

Ufficio di segreteria e coordinamento dei presidenti di commissione

1. L'ufficio di segreteria collabora con il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui spettanti concernenti compiti di iniziativa riguardo agli atti di competenza del consiglio, mentre il coordinamento dei presidenti di commissione collabora con il presidente in ordine al coordinamento degli uffici, dei servizi comunali decentrati e allo svolgimento dei compiti consultivi.

Art. 36

Commissioni

1. Il regolamento comunale consente la costituzione di commissioni permanenti con funzioni consultive e di proposta, presiedute da un consigliere di circoscrizione e composte da consiglieri e cittadini residenti nella circoscrizione. Il regolamento ne disciplina la composizione, secondo criteri di proporzionalità, le competenze ed il funzionamento.

Art. 37

Conferenza giunta-circoscrizioni

1. Onde favorire raccordi programmatici e operativi fra l'amministrazione comunale e le circoscrizioni è istituita la conferenza giunta-circoscrizioni. Ne fanno parte il sindaco, i componenti della giunta e i presidenti dei consigli circoscrizionali.
2. La conferenza si riunisce su iniziativa del sindaco o di almeno tre presidenti dei consigli circoscrizionali, e comunque in occasione della predisposizione del bilancio preventivo comunale.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della conferenza sono determinate dal regolamento.

Art. 38

Audizione dei presidenti dei consigli circoscrizionali da parte delle commissioni consiliari

1. I presidenti dei consigli di circoscrizione possono richiedere, e nei casi previsti dal regolamento hanno diritto, di partecipare, in veste consultiva, ai lavori delle commissioni del consiglio comunale.

⁵⁸ comma così modificato con d.c. n. 99/2012

⁵⁹ comma così modificato con d.c. n. 99/2012

Art. 39

Uffici circoscrizionali

1. Quando sussistano precise esigenze di funzionalità, il regolamento dispone che la gestione dei servizi di base decentrati sia curata da uffici comunali collocati nella circoscrizione. Detti uffici sono affidati alla responsabilità di un dirigente con la sovrintendenza del presidente del consiglio circoscrizionale. Negli altri casi gli organi circoscrizionali si avvalgono, secondo le modalità fissate nel regolamento, degli uffici comunali centrali competenti per materia.
2. Il dirigente dell'ufficio circoscrizionale è responsabile dell'istruttoria degli atti degli organi circoscrizionali, svolge funzioni di segretario del consiglio di circoscrizione, provvede agli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio e cura la gestione dei servizi di competenza.
3. Il regolamento determina le modalità di formazione degli atti dei consigli per quanto attiene ai pareri ed alle attestazioni di regolarità tecnica, di legalità e di carattere finanziario e contabile.
4. Il regolamento comunale disciplina l'istituzione del vigile di quartiere.

Art. 40

Partecipazione politica all'attività delle circoscrizioni

1. In relazione alla gestione dei servizi di base decentrati, le circoscrizioni disciplinano autonomamente le forme di partecipazione politica contemplate nel Capo I del Titolo IV del presente statuto, nel rispetto delle norme attuative fissate dal regolamento.

Art. 41

Scioglimento dei consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione sono sciolti, previa diffida del sindaco, con deliberazione del consiglio comunale, quando non siano in grado di funzionare normalmente per mancata elezione del presidente nei termini fissati dal precedente art. 33, comma 2, oppure per il venir meno di più della metà dei loro membri. Sono altresì sciolti, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati, quando compiano gravi violazioni di norme giuridiche oppure non svolgano le funzioni loro assegnate.
2. Il consiglio comunale delibera lo scioglimento del consiglio di circoscrizione entro 60 giorni dalla scadenza della diffida e fissa la data delle elezioni per il suo rinnovo, disponendo che le stesse si svolgano in occasione della prima consultazione elettorale o referendaria successiva allo scioglimento che interessa il territorio comunale, comunque non oltre sei mesi dallo stesso. I consigli di circoscrizione eletti con tale modalità decadono con lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 30, comma 3. Le nuove elezioni non avranno luogo qualora lo scioglimento avvenga nei dodici mesi antecedenti alla ordinaria scadenza del consiglio comunale.⁶⁰
3. Fino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio di circoscrizione le funzioni dei disciolti organi della circoscrizione sono esercitate dagli altri organi comunali secondo le rispettive competenze.

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

La partecipazione politica

Art. 42

Principio della partecipazione

1. Il Comune, nella sua qualità di ente che persegue il bene comune, tramite i suoi organi istituzionali e amministrativi, riconosce il diritto dei cittadini, degli interessati, degli utenti e delle

⁶⁰ comma così modificato con d.c. n. 89/2012

formazioni sociali, espressive della comunità veronese, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dall'ente e dagli organismi da esso dipendenti, nonché un'informazione completa sulla propria attività e sui servizi pubblici locali, anche mediante strumenti idonei specificatamente per i portatori di handicap, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 43

Valorizzazione delle formazioni sociali

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune incoraggia le formazioni sociali senza fine di lucro (enti a base associativa, associazioni, organizzazioni di volontariato), espresse dalla propria popolazione, mediante interventi di supporto che possono consistere in forme di sostegno reale o in altre agevolazioni per l'utilizzazione delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono destinati a formazioni sociali che abbiano richiesto l'iscrizione in apposito elenco pubblico, periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione e che dimostrino una propria autonoma attività indipendentemente dal contributo richiesto. Sono assegnati, nei limiti delle previsioni di bilancio, in conformità alle modalità e ai criteri predeterminati dalla giunta, sulla base degli indirizzi generali fissati dal consiglio, e pubblicati ai sensi di legge e di regolamento.

3. Nell'ambito dei predetti criteri e nel rispetto dei fini statutari delle singole formazioni, la giunta specifica con le formazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi, provvedendo in ogni caso all'invio al consiglio comunale di una relazione annuale, previamente sottoposta all'esame della competente commissione consiliare, sulle attività svolte da ciascuna formazione e sull'effettiva utilizzazione delle forme di sostegno reale e dei contributi finanziari assegnati.

4. Le condizioni per l'iscrizione all'albo sono stabilite da apposito regolamento, nel quale potranno essere predeterminati un numero minimo di aderenti e un periodo minimo di effettiva attività.

5. Le formazioni indicate al comma 2 possono presentare anche singolarmente le istanze e le petizioni di cui al successivo art. 44.

6. Il Comune, al fine di superare le discriminazioni di fatto esistenti nei confronti del mondo femminile, anche per quanto riguarda la partecipazione alla sfera pubblica, in ottemperanza ai principi di pari opportunità indicati all'art. 4 del presente statuto e su indicazione della commissione ivi indicata, prevede forme di sostegno ad associazioni autonome di donne o comunque ad associazioni che prevedano al loro interno presenze autonome delle donne nello svolgimento di attività culturali, sociali, assistenziali ed educative rivolte prioritariamente alla popolazione femminile.

7. Il Comune, allo scopo di favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte della comunità, attua iniziative intese a costituire organismi rappresentativi delle istanze sociali in determinati settori della vita associativa aventi il fine di dibattere le problematiche afferenti alle formazioni medesime e di formulare in termini complessivi le istanze e le petizioni da avanzare all'ente.

8. Il Comune, inoltre, al fine di favorire il concorso delle formazioni sociali all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell'attività comunale, riconosce la possibilità di costituzione di organismi di coordinamento congruamente rappresentativi delle associazioni e delle altre forme di partecipazione presenti nella comunità locale e ne favorisce lo sviluppo. Tali organismi si struttureranno nel rispetto del principio democratico con appositi regolamenti comunicati al consiglio comunale, nei quali saranno disciplinate le finalità, la struttura e l'articolazione in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e l'effettiva funzionalità.

Gli organismi di coordinamento instaurano con il consiglio comunale e con la giunta comunale un sistema di relazioni le cui modalità di esplicazione sono fissate tra il Comune e gli organismi medesimi.

Art. 44

Istanze e petizioni

1. Il diritto di avanzare al Comune istanze e petizioni è disciplinato dal regolamento con l'osservanza dei principi fissati dai successivi commi.
2. Chiunque può rivolgere al sindaco in forma scritta istanze, a tutela di interessi particolari e petizioni, a tutela di interessi collettivi, consistenti in richieste generiche a provvedere su materie di competenza comunale.
3. Il sindaco trasmette l'istanza o la petizione all'organo competente a provvedere, il quale è tenuto a prenderla in esame e a fornire all'interessato tempestiva motivata risposta entro il termine fissato dalla legge e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 45

Consultazione della popolazione

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare all'attività del Comune e di acquisire elementi di valutazione, la giunta e, con le modalità previste dal regolamento, le commissioni consiliari possono procedere all'audizione di singoli e di rappresentanti di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, nonché di enti.
2. Il regolamento può prevedere l'impiego di strumenti informatici per attivare consultazioni e sondaggi di opinione su particolari problematiche di interesse generale, anche limitatamente a fasce di popolazione e zone del territorio.

Art. 46

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere promosso da settemilacinquecento iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, dalla giunta, dal consiglio o da almeno quattro consigli circoscrizionali.
2. Alla consultazione referendaria partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro la data del suo svolgimento e, nei casi determinati dal consiglio comunale, quanti entro la stessa data risultino dai registri anagrafici, residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni ed abbiano compiuto il medesimo anno di età.
3. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale e valenza per l'intera comunità veronese. Sono comunque esclusi: le nomine di rappresentanti del Comune in organismi esterni, le deliberazioni in materia fiscale e di bilancio e gli atti in ordine ai quali il Comune risulti privo di apprezzabile discrezionalità di scelta.
4. Il quesito referendario deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
5. La consultazione referendaria, che può concernere anche più quesiti, è indetta dal sindaco e ha luogo una sola volta l'anno, fermo restando il fatto che non può coincidere con altre operazioni di voto. E' peraltro in facoltà del sindaco, previa deliberazione della giunta, indire una seconda tornata di votazione.

Art. 47

Referendum di consultazione successiva

1. E' indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni del consiglio o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della giunta quando, entro centoventi giorni dalla loro esecutività, ne facciano richiesta almeno diecimila cittadini ovvero almeno un terzo dei consigli di circoscrizione.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione;
 - b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

- c) i provvedimenti concernenti le tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze,
3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.
4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'articolo precedente.

Art. 48

Procedimento

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione del presente articolo.

CAPO II

La partecipazione amministrativa

Art. 49

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello stato e della regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto:
 - a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
 - b) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
4. Il Comune è tenuto a dare conto degli esiti della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.

Art. 50

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello stato e della regione.
2. Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

CAPO III

L'accesso agli atti e alle informazioni. Il diritto di informazione

Art. 51

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di copia e di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

Art. 52

Diritto di informazione

1. Il Comune, anche attraverso conferenze sui servizi aperte alle forze sociali e sindacali, assicura la più ampia informazione e partecipazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 definisce, con riguardo ai soggetti ivi indicati, le misure organizzative volte a garantire:

- a) l'informazione sulle notizie e sugli atti detenuti;
- b) l'informazione sui servizi resi alla collettività e sulla erogazione di mezzi finanziari, nonché l'informazione sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
- c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 53

Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

- a) le deliberazioni comunali;
- b) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti afferenti all'attività del Comune e delle sue aziende ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse;
- c) gli atti e le relazioni del difensore civico;⁶¹
- d) il processo verbale della discussione del consiglio sulla relazione del difensore civico.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

3. E' pubblicato il bollettino ufficiale del Comune. Il suo contenuto è disciplinato da apposito regolamento. In ogni caso sono pubblicate:

- a) le deliberazioni consiliari;
- b) le deliberazioni di giunta di particolare rilievo;
- c) le deliberazioni degli enti cui il Comune partecipa di particolare rilievo;
- d) i bandi delle gare d'appalto e l'esito delle stesse;
- e) le relazioni dei revisori dei conti;
- f) le relazioni del difensore civico;
- g) il processo verbale della discussione del consiglio sulla relazione del difensore civico.⁶²

⁶¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁶² comma così modificato con d.c. n. 80/95

Art. 54

Accesso agli atti e alle informazioni negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli enti e società cui partecipa, promuove la realizzazione di forme di accesso agli atti, con relativo diritto di copia, e alle informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso.

CAPO IV Il difensore civico

Art. 55

Posizione del difensore civico

1. Il Comune istituisce il difensore civico.

2. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.⁶³

3. Nell'assolvimento del suo mandato il difensore civico non è soggetto a vincoli di indirizzo, gerarchia o controllo.

3 bis. Egli è titolare dell'ufficio e come tale, con le modalità indicate nel regolamento d'attuazione di cui al successivo comma 5, adotta tutti i provvedimenti necessari per il suo funzionamento.⁶⁴

4. Il Comune assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

5. La disciplina organica dell'ufficio del difensore civico è dettata da apposito regolamento che prevede anche le modalità per l'iscrizione a bilancio e la gestione dei necessari stanziamenti.⁶⁵

Art. 56

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico opera per la tutela di chiunque, singolo od associato, lamenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi imputabili ad atti e/o comportamenti, anche omissivi, dell'amministrazione comunale, di organi e uffici del Comune, delle circoscrizioni, delle istituzioni, delle aziende speciali, degli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, nonché dei soggetti privati concessionari di servizi comunali.⁶⁶

2. Nello svolgimento del suo mandato il difensore civico:

a) segnala al sindaco e al presidente del consiglio comunale le disfunzioni riscontrate, proponendo gli opportuni rimedi o i formali provvedimenti occorrenti;

b) qualora le disfunzioni riscontrate possano configurare una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non prestino la collaborazione necessaria ai sensi del successivo comma 4, propone l'avvio del relativo procedimento.⁶⁷

3. Il difensore civico esercita il proprio mandato su istanza anche verbale dei soggetti indicati al comma 1. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a fatti analoghi a quelli che hanno formato oggetto di istanza. Sempre d'ufficio può inoltre intervenire qualora lo richieda il particolare rilievo dei fatti di cui sia venuto a conoscenza. Il difensore civico fornisce risposta scritta agli istanti. I consiglieri comunali e circoscrizionali non possono proporre istanze al difensore civico. Qualora sia già stato attivato il ricorso autonomo all'azione giurisdizionale prevista dalla legge 241/1990 non è possibile rivolgersi per la medesima questione all'ufficio del difensore civico. Sono

⁶³ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁶⁴ comma aggiunto con d.c. n. 80/95

⁶⁵ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁶⁶ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁶⁷ comma così modificato con d.c. n. 80/95

escluse dalla competenza del difensore civico le questioni inerenti il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle aziende speciali anche se comunque cessati dal servizio.⁶⁸

4. I soggetti e le istituzioni menzionati al comma 1 prestano la più ampia collaborazione al difensore civico, in particolare fornendogli le informazioni, i chiarimenti e la copia dei documenti amministrativi che egli ritenga utili all'espletamento del suo mandato.⁶⁹

5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. Peraltro egli è tenuto al più rigoroso segreto circa le notizie acquisite in ragione del suo mandato, quando queste siano da considerarsi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il difensore civico invia una volta all'anno al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e suggerimenti. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è discussa in pubblica seduta ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul bollettino ufficiale del Comune ai sensi dell'art. 53.⁷⁰

7. Al difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi delle spese previsti dalla legge per gli assessori comunali.

Art. 57

Elezione del difensore civico

1. Sono eleggibili i cittadini residenti da almeno 5 anni nel Comune di Verona, che abbiano compiuto il 40° anno di età, dotati di sicura e qualificata competenza giuridica e/o amministrativa e tali da fornire massima garanzia di probità ed indipendenza.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da documentato curriculum, dal quale risultino:

- idonea preparazione culturale ed amministrativa;
- esperienza pluriennale in attività libero-professionali, lavorative o amministrative presso enti o soggetti pubblici/privati di particolare rilievo.

Non sono eleggibili coloro che:

- a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) siano dipendenti delle aziende speciali e degli altri enti cui il Comune partecipa;
- c) siano stati nei precedenti 4 anni dipendenti del Comune di Verona o amministratori di enti o aziende di emanazione comunale.

Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.⁷¹

2. Le proposte di candidatura per la carica di difensore civico devono essere sostenute da non meno di 500 elettori del Comune secondo le modalità indicate nel Regolamento e sono rese pubbliche.⁷²

3. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, al di fuori del suo seno, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti.

Qualora dopo tre votazioni, nessun candidato raggiunga detto quorum è eletto il candidato che in un massimo di tre votazioni, da tenersi in altra seduta, ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

A parità di voti accede al ballottaggio il candidato più anziano di età. Nella votazione per ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio comunale e, in caso di parità, il più anziano di età.

Nel caso tali votazioni risultino infruttuose, occorre procedere alla rinnovazione dell'intero procedimento.⁷³

⁶⁸ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 40/98

⁶⁹ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁷⁰ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 2/97

⁷¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 2/97

⁷² comma così modificato con d.c. n. 2/97

⁷³ comma così modificato con d.c. n. 2/97

4. Ai fini di cui al precedente comma 1 le candidature sono accompagnate dalla presentazione della personalità dei candidati. Il candidato dovrà altresì sottoscrivere una dichiarazione d'onore con la quale si impegni, nell'eventualità di sua elezione, a non ricoprire cariche politiche, elettive o su nomina, durante il suo mandato e per i quattro anni successivi alla cessazione del mandato da qualunque causa essa dipenda.⁷⁴

5. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale con deliberazione adottata col voto favorevole della maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti solo per gravi violazioni di norme giuridiche o inosservanza dei doveri discendenti dal proprio ufficio, nonché a seguito di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.⁷⁵

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale previa contestazione, secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento.⁷⁶

Art. 58

Collegio dei garanti

1. Il collegio dei garanti è composto da tre membri eletti dal consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti. Elegge, nel suo seno, il proprio presidente.

2. I garanti sono scelti tra magistrati anche a riposo, professori ordinari di università di discipline giuridiche, o avvocati con almeno dieci anni di esercizio. Le candidature possono essere presentate dai consiglieri comunali, dall'università, dal tribunale di Verona, dall'ordine degli avvocati di Verona, nonché da associazioni nazionali, regionali e locali.

3. Spetta al collegio dei garanti:

- decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo statuto e dal regolamento;
- svolgere le altre funzioni previste dallo statuto.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Funzionamento dei servizi comunali

Art. 59

Principi generali per il funzionamento dei servizi

1. La gestione dei servizi comunali deve essere impostata secondo il metodo della programmazione.

2. La giunta approva, entro novanta giorni dal proprio insediamento, il programma pluriennale nel quale sono specificatamente indicati i contenuti del documento programmatico previsto dall'art. 34 della legge. In tale programma, per ciascun settore funzionale in cui si articola la struttura municipale, sono individuati i progetti ed elencate le finalità ed azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato amministrativo. La giunta stabilisce altresì l'ordine di priorità di tali progetti ed interventi.

3. Il programma, entro dieci giorni successivi alla sua approvazione, viene trasmesso con circolare del sindaco al segretario generale ed ai dirigenti, corredato delle occorrenti direttive per la sua attuazione.

⁷⁴ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁷⁵ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁷⁶ comma aggiunto con d.c. n. 80/95 e modificato con d.c. n. 2/97

4. Per ogni progetto attinente alla realizzazione di opere pubbliche e per i procedimenti che coinvolgono l'intervento contestuale di più servizi o uffici devono essere impostati strumenti di programmazione mediante diagrammi reticolari.

5. Il sindaco convoca, di norma con cadenza bimestrale, con modalità da stabilirsi contestualmente all'approvazione del documento di cui al comma 2, in apposite conferenze di servizio, gli assessori delegati ai vari settori, il segretario generale, il responsabile del servizio finanziario ed i dirigenti interessati per la verifica dello stato di attuazione del programma.

6. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dal documento programmatico.

Art. 60

Servizi a domanda individuale e relative tariffe

1. I regolamenti per la disciplina dell'accesso ai servizi erogati dal Comune devono contenere norme intese a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai vari processi produttivi o a specifiche fasi di essi.

2. Il consiglio, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, approva ai sensi dell'art. 32 della legge, uno o più "documenti di indirizzo" in materia di tariffe dei servizi erogati direttamente dal Comune ovvero mediante le aziende municipalizzate, le istituzioni o altri enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Le relative proposte sono formulate dalla giunta con l'inoltro al consiglio, almeno 30 giorni prima di quello in cui avrà luogo la votazione, con le modalità stabilite dal regolamento. Esse sono corredate da una analitica distinta dei costi e ricavi pertinenti a ciascuno dei servizi considerati, su base storica per il triennio antecedente, nonché delle previsioni, in termini di costi e ricavi, per l'esercizio finanziario al quale le nuove tariffe si riferiscono.

4. Una volta che il consiglio abbia approvato il documento di cui al precedente comma 2 spetta alla giunta l'adozione dei conseguenti provvedimenti per la concreta applicazione delle nuove tariffe.

5. L'approvazione o la modifica di tariffe relative a servizi non compresi nel documento di cui al comma 2 rientra fra le attribuzioni del consiglio. Le disposizioni del comma 4 non si applicano alle tariffe relative ai contributi o previste da norme di legge.

6. Le proposte inerenti a tariffe relative a servizi di nuova istituzione devono essere formulate dalla giunta sulla scorta della relazione di cui al comma 3.

Art. 61

Servizi ed opere sul territorio

1. Il Comune privilegia, nell'organizzazione dei servizi pubblici di propria competenza, soluzioni che si adattino alle dimensioni sovracomunali favorendo lo sviluppo di sinergie con i comuni contermini con l'obiettivo di conseguire economie di scala, nel rispetto delle norme che disciplinino le singole materie.

2. Il Comune si fa promotore di iniziative, interventi e progetti di opere e strutture che servano anche i comuni limitrofi e ne cura la realizzazione mediante accordi di programma in conformità alla legge.

3. In sede di definizione degli accordi di programma, il sindaco riferisce periodicamente sullo svolgimento delle trattative alla commissione consiliare competente. Il sindaco, prima di sottoscrivere accordi che comportino variazione agli strumenti urbanistici approvati o semplicemente adottati riferisce al consiglio comunale.

4. Il Comune intende favorire l'estensione al territorio di altri enti locali dell'attività delle proprie aziende speciali e delle società per azioni nelle quali è presente con partecipazioni maggioritarie.

Art. 62⁷⁷

Programmazione in materia di opere pubbliche

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno la giunta adotta lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare, ovvero avviare, nel corso dell'esercizio successivo.
2. Il programma triennale delle opere e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono redatti secondo le forme, con i contenuti ed i requisiti prescritti dalla legge, nonché vengono pubblicati nei modi quivi previsti.
3. Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori sono approvati contestualmente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte integrante.

CAPO II

Modalità di gestione e vigilanza del Comune

Art. 63

Forme di gestione

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di convenzione e di consorzio con altri enti locali, e di convenzione con altri enti pubblici e soggetti privati.
2. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e lo svolgimento di attività, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo socioeconomico della comunità veronese;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta al bene o all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio, i conseguenti riflessi organizzativi e gli aspetti funzionali, anche in relazione ad altri servizi connessi, gestiti dall'amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali.
3. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alla forma di gestione prescelta:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che orientano verso la concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che depongono per la gestione tramite azienda speciale;
 - c) i motivi che suggeriscono la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Qualora i componenti di nomina comunale nelle aziende speciali, nelle istituzioni e negli organismi associativi di cui al comma 1 del presente articolo risultino previsti in numero superiore a tre, il consiglio comunale assicura la presenza di rappresentanti della minoranza, da questa designati, secondo le modalità fissate dal regolamento consiliare.
5. Non sono eleggibili alla presidenza e nei consigli di amministrazione candidati condannati per reati dolosi con sentenza passata in giudicato.

Art. 64

Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle s.p.a., cui partecipa il Comune, sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati e di quelli interni appaltati a terzi, ivi compresi gli

⁷⁷ articolo così modificato con d.c. n. 7/01 e con d.c. n. 66/07

accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

3. Coloro che sono stati nominati in rappresentanza del Comune negli enti indicati nel comma 1 sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento dell'ente relativa all'anno precedente. Il sindaco trasmette le relazioni alla competente commissione consiliare.

Art. 65

Controlli di qualità

1. Il Comune promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate anche dalle istituzioni; promuove altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.

2. Per attivare le consultazioni, si può fare ricorso, ove si renda necessario, a consulenze esterne. Saranno, di norma, privilegiati quei servizi che presentano rilevanza sotto il profilo sociale.

3. Le priorità e i criteri da seguire per le consultazioni saranno indicati annualmente dal consiglio comunale.

Art. 66

Vigilanza del Comune

1. La vigilanza sulle s.p.a. a partecipazione comunale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni è esercitata dalla giunta e da una commissione consiliare.

2. I compiti della commissione ed i rapporti con gli organi dell'azienda e dell'istituzione, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e dell'istituzione, e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III

L'azienda speciale

Art. 67

Nomina e decadenza degli amministratori delle aziende

1. Il consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda speciale deve perseguire.

2. I candidati si impegnano, con l'accettazione della candidatura, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'azienda speciale dal consiglio comunale.

3. Gli amministratori decadono dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale a seguito di elezioni.

Art. 68

Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Per i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione ovvero di revoca di singoli membri si osservano le norme di legge. Le relative proposte motivate possono essere presentate al consiglio comunale anche nei casi di contrasto con gli indirizzi assegnati all'azienda e nel caso in cui, reiteratamente e senza giustificazioni, non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.

Art. 69

Trasformazione delle aziende esistenti

1. Il consiglio comunale delibera la trasformazione delle aziende esistenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Nel caso di trasformazione in aziende speciali, il relativo statuto è approvato dal consiglio comunale, su proposta della giunta, previo parere della commissione amministratrice dell'azienda, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

CAPO IV L'Istituzione

Art. 70 L'Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire delle istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La deliberazione del consiglio comunale che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare all'istituzione.

Art. 71 Organi dell'istituzione

1. Sono organi della istituzione:
 - il consiglio di amministrazione;
 - il presidente;
 - il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, nominati dal consiglio comunale per la durata di cinque anni, aventi i requisiti fissati dal regolamento adottato dal consiglio comunale per la disciplina del funzionamento dell'istituzione.
3. Il consiglio decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, venga insediato un nuovo consiglio comunale a seguito di elezione.
4. Il presidente è nominato dal consiglio comunale.
5. Il presidente può nominare fra i membri del consiglio di amministrazione un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di vacanza, impedimento o assenza.
6. I membri del consiglio di amministrazione, con esclusione del presidente, percepiscono una indennità pari a quella dei consiglieri comunali.
7. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, a tempo determinato, e può essere confermato.
8. Per l'incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del Comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 5 della legge n. 142/1990.

Art. 72 Rapporti con gli organi comunali

1. Su proposta della giunta, il consiglio comunale determina gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'istituzione e approva il bilancio annuale e pluriennale, gli standard di erogazione dei servizi, il piano-programma, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo nonché le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale.
2. Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituzione ogni atto a carattere generale, riguardante l'attività e i servizi dell'istituzione, ivi compresa la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, della relazione previsionale e programmatica, del conto consuntivo e del piano-programma. Il regolamento per la disciplina del funzionamento dell'istituzione determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del presidente e del direttore.

Art. 73 Gestione finanziaria e contabile

1. Il Comune assegna alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi di competenza e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività affidate, provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

3. Il consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'istituzione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale decide in ordine alle diverse modalità di gestione del relativo esercizio.

Art. 74

Regolamenti delle istituzioni

1. La disciplina di ciascuna istituzione è dettata da apposito regolamento, con l'osservanza delle norme previste in questo Capo e, in quanto applicabili, nel precedente.

CAPO V

Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

Art. 75

Rappresentanza del Comune nell'assemblea della s.p.a.

1. Nelle assemblee della s.p.a. a partecipazione comunale, ivi comprese quelle di costituzione, il Comune è rappresentato dal sindaco o da un assessore senza possibilità di delegare altri soggetti.

Art. 76

Espressione del voto dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti del Comune, nell'esprimere il proprio voto in sede di assemblea delle società per azioni a partecipazione comunale, sono tenuti a conformarsi agli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione nonché ai piani finanziari, ai programmi ed alle deliberazioni approvate dal consiglio comunale.

2. Per le modifiche statutarie e le operazioni sul capitale, oggetto di assemblea straordinaria, è necessaria in ogni caso deliberazione preventiva del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento consiliare disciplina le modalità per l'assunzione delle deliberazioni di cui al presente articolo al fine di assicurarne la tempestività.

Art. 77

Statuto delle s.p.a. comunali

1. Il consiglio comunale, nell'approvare gli statuti delle società per azioni da costituirsi ai sensi dell'articolo 22 della legge, adotta tutte le misure intese a garantire il controllo sulla loro gestione finanziaria.

2. A tale scopo gli statuti dovranno, in linea di massima, prevedere:

- a) la preventiva informazione del Comune sui trasferimenti di azioni fra i soci;
- b) il divieto di tenere assemblee in forma totalitaria;
- c) l'obbligo per l'organo amministrativo di comunicare tempestivamente al Comune l'avviso di convocazione dell'assemblea;
- d) la competenza dell'assemblea ordinaria per tutti gli atti che abbiano per oggetto l'assunzione, la cessione o la modificazione di partecipazione in altre società o enti;
- e) criteri di onorabilità e competenza degli amministratori non inferiori a quelli previsti dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5.7.1991, n. 197, art. 6, comma 3, nel caso di amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, direttori generali;
- f) requisiti per i sindaci non inferiori a quelli previsti per i revisori dei conti del Comune;
- g) obbligo per il consiglio sindacale di seguire le direttive emanate dal collegio dei revisori dei conti del Comune;
- h) approvazione del bilancio preventivo a cura dell'organo amministrativo, entro il termine dell'esercizio anteriore a quello cui il bilancio si riferisce e comunicazione dello stesso ai soci;
- i) competenza dell'assemblea ordinaria per l'assunzione di personale;
- l) il divieto di stipulare patti parasociali.

TITOLO VI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 78

Organizzazione degli uffici

1. Il Comune, nel configurare la propria organizzazione amministrativa, persegue gli obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione e si ispira a criteri di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione delle competenze professionali dei propri dipendenti.
2. L'organizzazione dei servizi è improntata ai principi della flessibilità delle strutture operative. Il regolamento contiene direttive per assicurare la gestione integrata di uffici appartenenti a settori diversi in relazione alla natura delle prestazioni da erogare, mediante l'istituzione di sportelli polifunzionali e centri di riferimento unificati per l'accesso degli utenti dettando inoltre norme per rimuovere gli ostacoli alla mobilità del personale.
3. Le attività che l'amministrazione comunale presta direttamente sono svolte attraverso strutture organizzate in settori e unità, secondo criteri di funzionalità operativa, per l'assolvimento autonomo e compiuto di uno o più compiti omogenei.
4. Il settore normalmente raggruppa più unità funzionalmente collegate. Le unità non rientranti in settori sono definite servizi.
5. I settori e le unità sono affidati alla responsabilità di dirigenti, secondo le modalità previste dal successivo art. 81.
6. I settori e le unità, e la loro eventuale ulteriore articolazione interna, sono determinati dal regolamento organico, che li disciplina in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Tale regolamento inoltre stabilisce la dotazione del personale e le funzioni dei dirigenti, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità così come determinati dal successivo art. 80.

Art. 79

Aree funzionali

1. Più settori o servizi sono aggregati in aree funzionali nel numero massimo di sei.
2. Per aree funzionali si intendono quei servizi che, per le connessioni esistenti fra i relativi utenti interni od esterni, possono essere gestiti in forma integrata e intersettoriale, avendo per oggetto prestazioni omogenee ovvero fra loro interdipendenti.
3. Le norme della legge in materia di aree funzionali si applicano anche nei casi in cui vengano individuati specifici progetti-obiettivo a contenuto predeterminato e programmato in termini temporali. I relativi incarichi sono affidati ad un unico responsabile di commessa.

Art. 80

Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.
2. In questo ambito i dirigenti godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari, nonché nell'impiego delle risorse tecniche ed umane loro assegnate.
3. Ai dirigenti preposti alla direzione di aree funzionali spettano compiti di indirizzo, coordinamento e controllo in ordine alla complessiva organizzazione e attività dei settori appartenenti alla propria area. In particolare:
 - a) traducono le scelte operate dagli organi di governo in programmi operativi intersettoriali, ripartendoli fra i diversi settori e unità, e attuando momenti di verifica per il perseguimento dei progetti e degli obiettivi specifici della propria area;
 - b) gestiscono i fondi e i mezzi che non siano ripartibili per singoli settori e unità;
 - c) adottano gli atti di competenza dei dirigenti delle strutture appartenenti al loro dipartimento in caso di vacanza dell'incarico.

4. Nel rispetto delle competenze riservate dallo statuto agli organi di governo del Comune e in applicazione del principio secondo cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita alla dirigenza, compete ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti di carattere prevalentemente vincolato o ad accentuata discrezionalità tecnica appartenenti alle seguenti categorie:

- a) autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di consenso in genere, nonché atti di gestione del personale comunale, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da deliberazioni comunali;
- b) irrogazione di sanzioni amministrative, ingiunzioni e ordini di esecuzione;
- c) atti di gestione finanziaria, costituzione di rapporti obbligatori e assunzione dei relativi impegni di spesa, atti di liquidazione e mandati di pagamento;
- d) atti e accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie;
- e) certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relative a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal Comune o ad atti emanati dalle strutture comunali.

5. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione dei settori la presidenza delle commissioni di gara, previste dal regolamento per la disciplina dei contratti di cui all'art. 59 della legge n. 142/1990. Le deliberazioni di indizione delle gare individuano il dirigente competente e la composizione della commissione. La presidenza delle commissioni di gara spetta di norma al dirigente alla cui struttura la gara prevalentemente si riferisce. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione dei settori la presidenza, su designazione del sindaco, in ragione dei profili del personale da assumere, delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici o interni e di ogni altra selezione di personale, anche per assunzioni temporanee.

6. Il dirigente competente compie tutti gli atti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso, inclusa la valutazione delle richieste e dei requisiti di partecipazione. Alle commissioni partecipano prevalentemente tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione, scelti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. Fatte salve le competenze di legge degli altri organi comunali, con riguardo in particolare alle deliberazioni a contrattare previste dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, spettano al dirigente competente la definizione e stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o alle trattative private, inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 e seguenti del codice civile.

8. Nel definire le funzioni dei dirigenti di unità, il regolamento organico può prevedere poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna secondo quanto disposto dal precedente comma 4. A tali attribuzioni corrispondono di norma poteri di gestione e di impiego dei fondi assegnati all'unità.

9. Le funzioni dei dirigenti dei servizi sono individuate dal regolamento in termini analoghi a quanto previsto per i dirigenti dei settori. Ad essi comunque spettano le funzioni indicate nei precedenti commi 6, 7 e 8.

10. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di atti amministrativi. Alle misure al riguardo adottate, è data adeguata e tempestiva pubblicità, anche secondo le modalità fissate dal regolamento organico.

Art. 81⁷⁸

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti con decreto del Sindaco a personale assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato secondo le previsioni di legge e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, tenendo in considerazione la normativa in materia di trasparenza.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

⁷⁸ articolo così modificato con d.c. n. 39/2017

5. Abrogato.
2. Non possono essere coperte con personale assunto con contratto a tempo determinato nella qualifica dirigenziale le funzioni di Vicedirettore Generale e di Vicesegretario Generale.
6. Abrogato.
7. Abrogato.
8. Abrogato.

Art. 82

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficace svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo all'organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli specifici obiettivi indicati nei programmi dell'amministrazione.
2. I dirigenti con competenze esternamente rilevanti sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di ordinaria diligenza professionale.
3. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di attività dell'amministrazione e criteri di puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal Comune.
4. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, il sindaco o l'assessore competente possono richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti, mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio agli interessi dell'ente.
5. Indipendentemente dalle azioni disciplinari attivabili in relazione a singoli atti, la giunta può far valere la specifica responsabilità dirigenziale indicata nei precedenti commi, applicando o promuovendo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, con riguardo anche all'indennità di funzione in godimento da parte dell'interessato.
6. La giunta può, inoltre, sollevare anticipatamente dall'incarico il dirigente in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti di sua competenza oppure di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, quando tale inefficienza non sia riconducibile a ragioni obiettive tempestivamente segnalate dal dirigente.
7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è disposta con atto specificamente motivato e a seguito di procedimento che garantisca il contraddittorio.

Art. 83

Segretario generale

1. Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:
 - a) coadiuva il sindaco nella funzione di sovrintendenza in ordine allo svolgimento dell'attività del Comune, coordinando l'azione dei dirigenti. A tal fine, sulla base degli accertamenti e verifiche di volta in volta opportuni, riferisce sull'andamento delle attività delle strutture comunali, segnala ritardi e disfunzioni, informa su carenze di mezzi o di personale, propone gli interventi conseguenti;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, individuando gli adempimenti procedurali richiesti e le strutture comunali interessate secondo le competenze previste dal regolamento organico, curando infine l'informazione di ogni altro ufficio interessato all'esecuzione. A tale fine il segretario convoca apposite periodiche riunioni organizzative, può costituire gruppi di lavoro sentiti i dirigenti responsabili e promuovere da parte del sindaco l'emanazione dei necessari atti di indirizzo;
 - c) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di dirigente.

Art. 84

Vicesegretario generale

1. Il Comune ha un vicesegretario generale, nominato dalla giunta su proposta del sindaco.

2. Il vicesegretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni a lui spettanti, svolge compiti vicari dello stesso segretario, sostituendolo in caso di vacanza, impedimento o assenza.
3. Il regolamento stabilisce gli specifici compiti aggiuntivi e autonomi rispetto a quelli vicari e di coadiutore del segretario generale.
4. In presenza di affidamento della responsabilità della Segreteria Generale, mediante incarico di reggenza o di supplenza, al vicesegretario generale, il sindaco può, con proprio decreto, assegnare l'incarico di vicesegretario generale aggiunto ad un dirigente interno al quale sono affidate le funzioni di cui al comma 2.⁷⁹

TITOLO VII LA FINANZA E LA CONTABILITA'

Art. 85

Controllo economico di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo economico di gestione, svolto da apposita struttura comunale.
2. La struttura sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine la struttura, tenendo conto del preventivo economico e patrimoniale, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione, sentendo a tale proposito il collegio dei revisori.
3. Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, la struttura elabora le linee di indirizzo che devono essere diramate ai settori e, se del caso, propone al sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al collegio dei revisori. Con riguardo alla attività delle istituzioni per la gestione dei servizi, le direttive sono indirizzate agli organi competenti di queste e le proposte di adozione dei provvedimenti eventualmente necessari sono rivolte al presidente dell'istituzione o al sindaco.
4. La struttura partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

Art. 86

Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del rendiconto.
2. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
3. Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.
4. Il consiglio comunale pronunzia la decadenza dei revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato. La decadenza è disposta nel caso in cui il consiglio comunale, dopo aver fissato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida.

⁷⁹ comma aggiunto con d.c. n. 80/95

Contestualmente alla pronunzia di decadenza, il consiglio comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del consiglio, ad integrare o ricostituire il collegio.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell'ente e possono altresì verificare la correttezza dei principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci, chiedendo all'ente locale le informazioni e la documentazione relative.

6. I revisori hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio comunale.

Art. 87

Attività di controllo del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità, da adottarsi previo parere dello stesso collegio. A tal fine esso segue l'attività delle strutture comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere al consiglio, i seguenti atti: un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e sui relativi allegati; relazioni trimestrali sull'andamento economico della gestione; una relazione alla proposta di conto consuntivo. Tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Nel parere sul bilancio, e sugli altri strumenti previsionali, il collegio, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità delle previsioni economiche sui costi e i ricavi. Valuta la corretta determinazione degli ammortamenti e delle grandezze patrimoniali.

3. Attraverso le relazioni trimestrali, il collegio dei revisori illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Il collegio espone inoltre le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, su i pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla giunta al bilancio, su i titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte del servizio ragioneria e sul modo in cui questo ha svolto il controllo degli atti di spesa.

4. Nella relazione al conto consuntivo, il collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e riassume le relazioni trimestrali con riguardo ai rilievi più ricorrenti e al seguito che essi hanno trovato presso l'amministrazione.

La relazione illustra inoltre i risultati raggiunti in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta nell'esercizio e valuta i parametri seguiti dalla struttura preposta al controllo economico di gestione, l'operato di tale struttura e l'esito delle sue direttive e proposte.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

Revisione dello statuto

1. Le proposte di modifica di disposizioni, disciplinanti contenuti del presente statuto obbligatoriamente adottati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere deliberate contestualmente alla sostituzione dell'intera normativa regolante le parti interessate dalle modifiche.

2. Salvo modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative, non è consentito procedere a revisioni della stessa materia se non decorso il termine di almeno sei mesi dall'ultima modifica.⁸⁰

⁸⁰ comma così modificato con d.c. n. 80/95

3. La commissione permanente dei capigruppo, valutato lo stato di attuazione delle norme statutarie e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune, della sua comunità ed alla dinamica del quadro legislativo, propone al consiglio comunale le opportune modifiche con cadenza almeno biennale.⁸¹

Art. 89

Vincolo di modifica espressa

1. Le deliberazioni e gli atti aventi efficacia esterna che comportino annullamento, revoca o comunque modifiche di deliberazioni o atti aventi efficacia esterna, devono fare espresso richiamo ai precedenti provvedimenti, indicandone le parti eventualmente mantenute in vigore.

Art. 90

Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria delle materie ad essi demandate

1. Il Comune, salvo un diverso termine previsto dalla legge, delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli relativi alla partecipazione e al referendum da emanarsi entro il termine di sei mesi.

2. Fatto salvo quanto disposto da norme specifiche, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo non incompatibili.

Art. 91

Regolamento delle circoscrizioni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale procede alla revisione del regolamento dei consigli circoscrizionali, approvato con deliberazione n. 96 del 20 giugno 1978 e successive modifiche ed integrazioni.

* * *

⁸¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95



**Comune
di Verona**

REGOLAMENTO del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 9 ottobre 1997

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 18 del 20/03/2000	n. 35 del 25/05/2000	n. 95 del 21/12/2000
n. 20 del 22/09/2005	n. 13 del 13/03/2008	n. 50 del 01/07/2010
n. 23 del 14/04/2011	n. 23 del 21/03/2012	n. 57 del 21/06/2012
n. 33 del 30/05/2013	n. 49 del 09/09/2014	n. 57 del 03/11/2016
n. 14 del 09/03/2017	n. 46 del 14/09/2017	

SOMMARIO

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – IL PRESIDENTE

- ART. 1 – Presidenza del consiglio comunale
- ART. 2 – Poteri del presidente
- ART. 3 – Segreteria del consiglio
- ART. 4 – Accesso agli atti

CAPO II – I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 5 – Costituzione e composizione dei gruppi

CAPO III – LE COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 6 – Commissione permanente dei capigruppo
- ART. 7 – Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti
- ART. 8 – Compiti delle commissioni permanenti
- ART. 8 bis – Commissione per la trasparenza ed il controllo sull'attuazione del programma
- ART. 9 – Funzionamento delle commissioni permanenti
- ART. 10 – Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti
- ART. 11 – Poteri delle commissioni permanenti
- ART. 12 – Incarichi di studio alle commissioni permanenti
- ART. 13 – Commissioni temporanee
- ART. 14 – Commissioni d'indagine

CAPO IV – GESTIONE DELLE SPESE

- ART. 15 – Gestione dei fondi
- ART. 16 – Spese di rappresentanza
- ART. 17 – Spese di funzionamento del consiglio
- ART. 18 – Spese per viaggi e missioni

CAPO V – PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

- ART. 19 – Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- ART. 20 – Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione
- ART. 21 – Termini di consegna degli avvisi di convocazione
- ART. 22 – Ordine del giorno
- ART. 23 – Programma dei lavori
- ART. 24 – Convocazione su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri
- ART. 25 – Luogo dell'adunanza
- ART. 26 – Deposito dei documenti
- ART. 26 bis – Approvazione delle linee programmatiche
- ART. 27 – Collegio dei revisori dei conti
- ART. 28 – Difensore civico

CAPO II – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

- ART. 29 – Numero legale
- ART. 30 – Adunanza di seconda convocazione
- ART. 30 bis – Gettoni di presenza e indennità di funzione
- ART. 31 – Dimissioni e surrogazione di consiglieri
- ART. 32 – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

- ART. 33 – Pubblicità delle riunioni
- ART. 34 – Adunanze consiliari "aperte"
- ART. 35 – Persone ammesse nell'aula
- ART. 36 – Segretario
- ART. 37 – Comportamento del pubblico
- ART. 38 – Disciplina degli interventi
- ART. 39 – Interrogazioni e interpellanze
- ART. 40 – Domande di attualità
- ART. 41 – Comunicazioni
- ART. 42 – Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine
- ART. 43 – Svolgimento della discussione

- ART. 44 – Questioni pregiudiziali e sospensive
 - ART. 45 – Emendamenti
 - ART. 46 – Proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri
 - ART. 47 – Mozioni
 - ART. 48 – Ordini del giorno
 - ART. 49 – Fatto personale
 - ART. 50 – Durata degli interventi
 - ART. 51 – Astensione obbligatoria
 - ART. 52 – Votanti
 - ART. 53 – Sistemi di votazione
 - ART. 54 – Ordine delle votazioni
 - ART. 55 – Irregolarità nelle votazioni
 - ART. 56 – Conclusione delle adunanze
- CAPO IV – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO
- ART. 57 – Redazione del verbale d’adunanza
 - ART. 58 – Approvazione del verbale e rilascio di copie

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 1 - Presidenza del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto dall'assemblea entro i termini indicati dallo statuto e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede seduta stante ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione. A parità di voti accedono al ballottaggio i due consiglieri che hanno ottenuto la maggior cifra individuale e, in caso di ulteriore parità, il maggiore di età. Nella votazione per ballottaggio risulta eletto il consigliere che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano secondo i criteri indicati per l'accesso al ballottaggio. (*)
2. L'elezione del presidente è iscritta al programma dei lavori della prima seduta successivamente alla proclamazione degli eletti, subito dopo la convalida e le eventuali surrogazioni.
3. Fino all'elezione del presidente ne esercita le funzioni il consigliere anziano, come individuato dalla legge e dallo statuto.
4. Qualora l'elezione non possa avvenire, per qualsiasi motivo, nella prima seduta, il consiglio deve essere riconvocato senza ritardo dal consigliere anziano per tornare a riunirsi entro i successivi sette giorni.
5. Subito dopo l'elezione del presidente il consiglio procede, nella medesima seduta e con le modalità previste dallo statuto, alla nomina dei vicepresidenti. In caso di mancata elezione, il presidente procede a norma del comma precedente.
- 5bis. Nella votazione ciascun consigliere dispone di un voto e risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti tra quelli appartenenti a gruppi consiliari diversi tra loro e da quello del presidente. In caso di parità di voti resta eletto il consigliere più anziano individuato secondo i criteri indicati al precedente comma 1.¹
6. Il presidente ed i vicepresidenti entrano in carica subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione. Nei cinque giorni successivi alla nomina il presidente designa il vicepresidente vicario. Ai vicepresidenti possono essere attribuiti compiti specifici in via permanente o temporanea, dandone tempestiva notizia al consiglio.
7. Fino alla nomina del presidente e dei vicepresidenti, il consiglio non può prendere in esame alcun altro argomento.
8. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica di presidente, il vicepresidente vicario o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, deve immediatamente darne comunicazione al consiglio e provvedere alla convocazione per procedere alla nomina del nuovo presidente entro i termini indicati nello statuto, esercitandone nel frattempo le funzioni allo scopo di consentire la operatività del consiglio.

ART. 2 - Poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale; garantisce le prerogative del consiglio e i diritti di ciascun consigliere ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il presidente assicura la complessiva programmazione dell'attività consiliare e ne è responsabile. Sentita la commissione permanente dei capigruppo ed i presidenti delle commissioni, coordina i lavori delle commissioni stesse e degli altri organismi comunali con quelli del consiglio,

¹ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

promuove e programma le audizioni dei rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone esterne. Chiede periodicamente conto al sindaco dello stato di attuazione delle deliberazioni e delle mozioni approvate dal consiglio, nonché dell'esito delle istanze ispettive dei consiglieri, riferendone quindi alla commissione dei capigruppo per le valutazioni di competenza.

3. Nei casi previsti dallo statuto, procede con proprio decreto alle nomine di competenza del consiglio sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il presidente può recarsi senza necessità di autorizzazione in missione nell'ambito del territorio nazionale e all'estero per la partecipazione a convegni, cerimonie, congressi di studio o altre manifestazioni nell'interesse e per conto del consiglio comunale, con facoltà di farsi sostituire da uno dei vicepresidenti o da altro consigliere appositamente delegato. Autorizza la partecipazione di altri componenti del consiglio alle missioni ed iniziative di cui sopra, dandone comunicazione alla commissione permanente dei capigruppo.²
5. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può concedere con proprio decreto il patrocinio ad iniziative di carattere benefico o culturale realizzate senza fini di lucro nel territorio comunale, che non comportino oneri diretti o indiretti per il Comune e che rivestano particolare valenza ed interesse per la collettività.³

ART. 3 - Segreteria del consiglio

1. Nell'ambito della segreteria generale è istituito l'ufficio di segreteria del consiglio comunale, attraverso il quale il presidente, i gruppi consiliari, le commissioni ed i singoli consiglieri mantengono i rapporti con il sindaco e la giunta, nonché con gli altri uffici comunali.
2. L'ufficio provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi al funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni, garantendo altresì il necessario supporto tecnico e operativo ai singoli consiglieri per lo svolgimento del mandato.
3. Il sindaco assicura, su proposta della commissione dei capigruppo, la dotazione organica dell'ufficio, al quale è preposto un dirigente, nonché gli spazi e le strutture necessari al complessivo funzionamento del consiglio comunale.
4. Abrogato.⁴

ART. 4 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso e l'acquisizione di copia di atti e documenti, nonché l'accesso alle informazioni in possesso degli uffici e degli enti e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza del Comune, viene esercitato di norma tramite la segreteria del consiglio, che cura la trasmissione delle richieste ai dirigenti responsabili i quali devono fornire risposta nel termine di cinque giorni, salvo giustificati motivi da comunicare alla segreteria stessa entro il medesimo termine.
2. L'elenco delle deliberazioni della giunta, gli incarichi dirigenziali, nonché le competenze, l'ubicazione e gli orari degli uffici sono resi disponibili ai consiglieri mediante pubblicazione sul sito web del Comune.⁵
3. Il presidente del consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.
4. Le spese connesse con l'esercizio dei diritti di copia e accesso sono impegnate e liquidate dal dirigente dell'ufficio di segreteria del consiglio con le modalità indicate nel capo IV del presente titolo.

² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 - Costituzione e composizione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che non intendono far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del gruppo al quale aderiscono. Possono altresì costituire il gruppo misto.⁶
3. Al di fuori del gruppo misto, non possono essere formati nuovi gruppi, salvo che in seguito a scissione o fusione di partiti o movimenti in lista alle elezioni amministrative.⁷
4. Ciascun gruppo designa un capogruppo, che mantiene i rapporti del gruppo con il presidente del consiglio ed il sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento. I gruppi costituiti da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune possono designare un vicecapogruppo.⁸
5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al presidente del consiglio il nome del proprio capogruppo, non oltre la data della prima seduta del consiglio comunale o non appena sia intervenuta una variazione.
6. Nel caso di omessa comunicazione o qualora il gruppo non riesca a designarlo, è considerato capogruppo il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e, in caso di parità, il più anziano per età.
7. E' consentita la fusione di due o più gruppi in uno solo, previa adesione scritta della maggioranza dei componenti dei gruppi interessati. I consiglieri che non intendono aderire al gruppo risultante dalla fusione possono rimanere nel gruppo di provenienza. Altrettanto resta stabilito per i consiglieri che non intendono aderire ad uno dei nuovi gruppi formati ai sensi del comma 3.⁹
8. L'adesione ad un gruppo diverso dalla lista di appartenenza ed ogni successiva variazione devono essere comunicate entro tre giorni al presidente del consiglio che ne informa senza ritardo l'assemblea.

CAPO III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 - Commissione permanente dei capigruppo

1. La commissione permanente dei capigruppo rappresenta politicamente l'intero consiglio comunale nei rapporti con istituzioni, associazioni ed enti rappresentativi delle diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio. E' competente in materia di indirizzi generali alle aziende ed enti partecipati dal Comune.¹⁰
- 1bis. Riceve dalle altre commissioni consiliari le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio, certificandone la chiusura dell'istruttoria o disponendone il rinvio alle stesse o altre commissioni, qualora riscontri la necessità di ulteriori o nuovi approfondimenti. Può altresì disporre la restituzione alla giunta. Esamina le proposte di deliberazione relative alle modifiche dello statuto e del regolamento consiliare, alle nomine o designazioni di competenza del consiglio, nonché quelle che non rientrino nella competenza di altre commissioni ed esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal consiglio comunale con appositi incarichi.¹¹
2. La commissione dei capigruppo ha inoltre il compito di decidere le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione dello statuto e del presente regolamento, di volta in volta deferite dal presidente. Con cadenza almeno biennale relaziona al consiglio sullo stato di

⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁰ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹ modificato con n. 23 del 14 aprile 2011

attuazione dello statuto e del regolamento, proponendo le eventuali modifiche conseguenti alla dinamica legislativa, politica ed amministrativa.¹²

- 2bis.** La commissione dei capigruppo può altresì decidere la concessione di eventuali contributi in denaro o altre utilità per manifestazioni o iniziative di valenza sociale, politica, benefica o culturale realizzate senza scopo di lucro nel territorio comunale. Per le modalità di richiesta, determinazione e liquidazione dei contributi si seguono, in quanto compatibili, le norme dell'apposito regolamento comunale, sostituendo nelle competenze il presidente del consiglio al sindaco e la commissione dei capigruppo alla giunta. Le risorse necessarie fanno carico ai capitoli di spesa della presidenza del consiglio comunale.¹³
3. La commissione è composta dal presidente del consiglio che la presiede, dai vicepresidenti, dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari o loro delegati e dai vicecapigruppo. Il sindaco può sempre prendere parte alle riunioni, anche delegando un assessore. Il presidente deve riunire la commissione entro dieci giorni dalla richiesta scritta e motivata di tanti capigruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri. La convocazione è disposta con congruo anticipo dal presidente, in modo che tutti i componenti possano aver notizia del luogo, della data e degli argomenti da trattare.¹⁴
 4. Alle riunioni della commissione, che salvo diversa determinazione del presidente non sono pubbliche, assiste il segretario generale, o suo delegato. E' altresì presente il dirigente dell'ufficio di segreteria del consiglio. Vi prendono parte inoltre i componenti della giunta, i funzionari comunali e i consulenti esterni che ne siano richiesti dal presidente per la trattazione di argomenti determinati.¹⁵
 5. I capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla riunione, possono delegare a sostituirli un consigliere, preferibilmente appartenente allo stesso gruppo.
 6. La riunione della commissione è valida quando i capigruppo partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica. Ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al rispettivo gruppo. Il presidente del consiglio e i vicepresidenti non hanno diritto di voto. I vicecapigruppo votano solo quando sostituiscono i rispettivi capigruppo. Salvo diverse disposizioni, le determinazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei voti rappresentati dai presenti.¹⁶
 7. I ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso deliberazioni del consiglio comunale ed i provvedimenti di annullamento, sono immediatamente comunicati dal sindaco al presidente del consiglio comunale e da questi alla commissione permanente dei capigruppo nella prima riunione utile.¹⁷
 8. In conformità alle indicazioni della commissione permanente dei capigruppo, il sindaco assicura ai singoli gruppi i locali, le attrezzature e quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
 9. Si applicano, in quanto non espressamente derogate dal presente articolo, le norme di funzionamento previste per le altre commissioni permanenti.¹⁸

ART. 7 - Costituzione e composizione delle altre commissioni permanenti¹⁹

1. Entro la seduta immediatamente successiva all'approvazione del programma di mandato il consiglio comunale nomina su proposta del presidente le seguenti commissioni permanenti:

¹² modificato con n. 23 del 14 aprile 2011

¹³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁶ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁹ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

- I – politiche per il decentramento, la partecipazione e l'attuazione della sussidiarietà; politiche per la sicurezza; politiche del personale; rapporti istituzionali;²⁰
 - I – politiche finanziarie; attuazione del federalismo; partecipazioni e bilancio consolidato;
 - III – politiche per le attività economiche e produttive; politiche per lo sport e il tempo libero; patrimonio;²¹
 - IV – politiche per il territorio e la tutela dell'ambiente; programmazione e progettazione delle infrastrutture; politiche per la mobilità;²²
 - V – politiche sociali, sanitarie, abitative; politiche per l'istruzione;²³
 - VI – politiche culturali, per il turismo e la promozione della città; rapporti con l'università e le istituzioni culturali.²⁴
2. Ciascuna commissione, ad eccezione della seconda, è composta da almeno sette consiglieri proporzionalmente suddivisi tra maggioranza e minoranza, assicurando, nel complesso delle commissioni, la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari. La commissione seconda è composta da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari. L'elezione è fatta con unica votazione in consiglio comunale, sulla base delle designazioni dei capigruppo, da comunicare al presidente del consiglio tre giorni prima dell'adunanza di cui al primo comma. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al comma 1, ne esercita le funzioni la commissione permanente dei capigruppo, che può stabilire anche la temporanea costituzione di proprie autonome articolazioni, definendone composizione e competenze. Le commissioni permanenti restano in carica quanto il consiglio comunale.²⁵
 3. Qualora ne ravvisi la necessità per particolari esigenze di ordine amministrativo o funzionale, il consiglio può deliberare l'istituzione di altre commissioni permanenti, stabilendone contestualmente i compiti e la composizione, fermo in ogni caso il rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente comma 2.
 4. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione permanente di un componente della commissione, il capogruppo indica il sostituto al presidente del consiglio comunale che provvede con proprio decreto alla surroga, dandone notizia al consiglio nella prima seduta utile.²⁶
 5. Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti della commissione nel proprio seno, con voto palese, nella prima riunione. Qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga detto quorum, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere con la cifra individuale più alta. Subito dopo l'elezione del presidente e nella medesima seduta la commissione elegge, a maggioranza di voti, il vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente possono essere revocati, anche disgiuntamente, contestualmente alla nomina di un nuovo presidente o vicepresidente.²⁷
 6. Il presidente del consiglio comunale dà comunicazione delle nomine dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni al consiglio comunale, al sindaco, alla giunta, alle circoscrizioni, al collegio dei revisori dei conti ed agli organismi di partecipazione popolare.²⁸

²⁰ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²¹ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²² modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²³ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

²⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

²⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

²⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

²⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

²⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 8 - Compiti delle commissioni permanenti

1. Le commissioni hanno potere di iniziativa per proposte di deliberazione e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte di deliberazione vengono trasmesse al sindaco, che ne informa la giunta e le invia agli uffici per l'istruttoria, che deve essere compiuta entro quarantacinque giorni. In caso di pareri favorevoli, le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio; in caso contrario sono rinviate alla commissione competente che decide sul prosieguo della pratica.
2. Nell'ambito delle proprie competenze per materia, le commissioni:
 - a) prendono in esame di propria iniziativa o su richiesta del consiglio, di singoli consiglieri o su segnalazione di cittadini e utenti problematiche di particolare interesse per la collettività, riferendone quindi al consiglio stesso, alla giunta o al sindaco per l'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti;²⁹
 - b) esercitano la vigilanza sull'attività del Comune, delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti ai quali il Comune partecipa o che sono da questo dipendenti, riferendo al consiglio sull'attuazione dei piani, dei programmi e delle deliberazioni, sull'operato della giunta, sul funzionamento degli uffici del Comune e degli enti dipendenti;
 - c) esaminano ed approfondiscono in sede preparatoria e referente le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio, apportandovi eventuali integrazioni e modifiche; le proposte sono trasmesse al consiglio nel testo approvato dalla commissione, senza necessità di acquisire nuovamente i pareri previsti da norme di statuto o regolamento; qualora il proponente non condivida il contenuto della proposta a seguito delle modifiche apportate, ha facoltà di ritirarla. In tal caso, ciascun consigliere può far propria la proposta che prosegue l'iter avviato;³⁰
 - d) su richiesta del sindaco, esprimono preventivo parere in merito agli accordi di programma da stipularsi ai sensi di legge.³¹
3. Le commissioni di norma esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta o dalla trasmissione degli atti, o entro il diverso termine motivatamente stabilito dal presidente del consiglio comunale. Per le proposte di deliberazione, il termine decorre dall'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio. Trascorso tale termine, il consiglio comunale, o il sindaco nel caso di cui al comma 2, lett. d), può prescindere dal parere.³²
4. Le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di richiedere ed ottenere, con la massima sollecitudine, tutta la documentazione e le informazioni necessarie in possesso degli uffici comunali e degli enti sui quali il Comune esercita la vigilanza, o che gestiscono servizi comunali, che non possono loro opporre il segreto d'ufficio. I commissari sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.³³
5. Il presidente del consiglio comunale coordina l'attività delle commissioni, mediante la periodica riunione dei presidenti, anche al fine di garantire a tutte gli spazi di tempo e luogo necessari e per verificare il rispetto delle specifiche competenze.
6. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più commissioni in relazione alla trattazione di un medesimo affare, il presidente del consiglio provvede all'assegnazione con riferimento al criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche i presidenti delle altre commissioni interessate. In casi di particolare rilevanza può altresì disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.

²⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³⁰ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

³¹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

³² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³³ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

*ART. 8 bis - Commissione per la trasparenza ed il controllo sull'attuazione del programma*³⁴

1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 13 dello statuto per il controllo sullo stato di attuazione del programma di mandato, è formata da tanti consiglieri quanti sono i gruppi consiliari presenti in consiglio. Essa è competente anche in materia di politiche per la trasparenza, per verificare il costante rispetto da parte dell'amministrazione comunale e delle aziende controllate della normativa di legge e dell'effettiva accessibilità da parte di chiunque ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti.³⁵
2. Nella prima seduta la commissione elegge, con votazione palese alla quale partecipano i soli consiglieri di minoranza, il presidente, scegliendolo tra i propri componenti appartenenti alla minoranza. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Subito dopo, la commissione procede all'elezione del vicepresidente, anch'egli appartenente alla minoranza, secondo le medesime modalità.³⁶
3. Il presidente, qualora durante il mandato aderisca alla maggioranza, decade dalla carica di componente della commissione e viene sostituito nella prima successiva adunanza del consiglio comunale. Entro dieci giorni dalla nomina, il vicepresidente convoca la commissione, nella sua nuova composizione, per procedere alla elezione di un nuovo presidente, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Analogamente, resta stabilito per il vicepresidente.³⁷
4. La commissione svolge le proprie funzioni avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, della collaborazione dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione, del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e dei dirigenti responsabili dei servizi interessati.³⁸
5. La proposta di deliberazione relativa allo stato di attuazione del programma deve essere depositata presso la presidenza del consiglio almeno 10 giorni prima della data prevista per la discussione in aula e sulla stessa possono essere presentati emendamenti sino a cinque giorni prima dell'inizio della discussione.³⁹
6. In materia di trasparenza, la commissione, nell'esercizio della sua funzione, può presentare raccomandazioni scritte all'amministrazione, nonché documenti sotto forma di mozioni e proposte di deliberazione che esprimono giudizi sull'operato dell'amministrazione stessa e delle aziende controllate, formulano proposte, dettano indirizzi o propongono precisi adempimenti. Tali documenti devono essere posti in discussione entro 20 giorni dal deposito presso la presidenza del consiglio.⁴⁰

ART. 9 - Funzionamento delle commissioni permanenti

1. La prima riunione è convocata dal presidente del consiglio comunale e deve essere fissata entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
2. La convocazione, successivamente, è fatta dai presidenti delle commissioni, anche su richiesta di singoli consiglieri. Nel caso la richiesta provenga dal presidente del consiglio o da almeno quattro consiglieri, l'invio della convocazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei successivi dieci giorni. In caso di omissione, provvede il presidente del consiglio comunale.
3. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione del programma dei lavori, pubblicato sul sito web del Comune almeno il giorno prima della riunione. In caso di impossibilità a procedere alla pubblicazione, la riunione può essere convocata anche con

³⁴ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

³⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

³⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

³⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

³⁸ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

³⁹ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

⁴⁰ modificato con D.C. n. 46 del 14 settembre 2017

comunicazione telefonica o altro mezzo. La documentazione relativa agli argomenti in discussione viene depositata presso l'ufficio di segreteria del consiglio contestualmente alla pubblicazione della convocazione.⁴¹

4. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti è comunicato anche al sindaco e agli assessori competenti nelle materie da trattare.⁴²
5. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vicepresidente ne assume le funzioni altro componente della commissione di volta in volta da questi delegato.
6. Il dirigente della segreteria di consiglio provvede ad organizzare i servizi di segreteria e verbalizzazione delle singole commissioni.
7. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti che hanno il diritto di voto. Ogni componente esprime un solo voto, salvo il caso di delega. Nella commissione permanente dei capigruppo e nelle commissioni seconda e di controllo, ciascun componente rappresenta tanti consiglieri e tanti voti quanti sono i componenti del rispettivo gruppo. Le proposte sono approvate quando i voti favorevoli sono superiori ai voti contrari. In caso di parità, prevale il voto del presidente. E' comunque in facoltà dei dissenzienti presentare una o più relazioni di minoranza.⁴³
8. Alle sedute possono partecipare il presidente del consiglio o suo delegato ed i capigruppo. Possono altresì assistere tutti i consiglieri. Tanto i capigruppo quanto i componenti, in caso di assenza o impedimento temporanei, possono farsi sostituire da colleghi di gruppo o, in subordine, da altri consiglieri. Nessun consigliere può avere più di una delega. Il componente della commissione ha in ogni caso diritto di voto, anche quando intervenga successivamente ad una riunione alla quale era stato inizialmente sostituito.⁴⁴
9. Il sindaco, gli assessori e i revisori dei conti possono e se richiesti devono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.⁴⁵
10. I presidenti dei consigli circoscrizionali possono chiedere di partecipare, in veste consultiva, ai lavori delle varie commissioni, mentre ne hanno diritto, sempre in veste consultiva, qualora vengano trattate proposte su cui è previsto il parere obbligatorio delle rispettive circoscrizioni.

ART. 10 - Pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti

1. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, salvo che la maggioranza dei componenti ritenga trattarsi di discussione su temi che possano ledere la riservatezza di persone, gruppi o imprese. In tal caso il presidente, dichiaratone espressamente il motivo, dispone l'allontanamento del pubblico.
2. Il registro delle adunanze di ciascuna commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il registro delle adunanze, ad eccezione delle parti relative a sedute segrete, è pubblico e liberamente consultabile dai cittadini, che possono richiederne copia.
4. Le sedute vengono inoltre integralmente registrate su supporto magnetico o elettronico, da conservarsi a cura della segreteria del consiglio che predisponde, a richiesta, la trascrizione totale o parziale delle discussioni.⁴⁶
5. Il presidente del consiglio ed i presidenti delle commissioni assicurano la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività svolta dalle commissioni, attraverso il sito web del Comune,

⁴¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴³ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁴⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

periodici rapporti informativi al consiglio ed alla commissione dei capigruppo, nonché la tempestiva comunicazione agli organi di informazione cittadini.⁴⁷

ART. 11 - Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione di esperti anche esterni, rappresentanti di associazioni o di organizzazioni, enti e singoli cittadini qualora ciò sia ritenuto utile per la più esatta conoscenza delle questioni in discussione.⁴⁸
2. L'audizione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno tre componenti. In caso di omissione provvede il presidente del consiglio.⁴⁹
3. I dirigenti comunali e i rappresentanti del Comune presso società, enti, istituti, aziende o altre istituzioni, nonché i rispettivi dirigenti hanno l'obbligo, se richiesti dal presidente, di partecipare alle riunioni e di fornire ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
4. Nel caso di esame di proposte di deliberazione di iniziativa di consiglieri, il primo firmatario deve essere invitato ai lavori della commissione, qualora non ne faccia già parte.
5. Nel caso la commissione ritenga necessario affidare incarichi di studio o collaborazione ad uffici o singoli dipendenti comunali, il presidente inoltra motivata richiesta al sindaco e per conoscenza al presidente del consiglio, indicando altresì l'oggetto e la durata prevista dell'incarico.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il sindaco, sentito, ove occorra o qualora ne faccia domanda, il presidente del consiglio, ed in ogni caso il segretario generale o, se nominato, il direttore generale, nonché il dirigente dell'ufficio interessato, provvede al conferimento dell'incarico, salvo particolari motivi da indicare espressamente e compiutamente nel provvedimento di diniego.⁵⁰
7. Abrogato.⁵¹

ART. 12 - Incarichi di studio alle commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale può conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle commissioni permanenti.
2. Abrogato.⁵²

ART. 13 - Commissioni temporanee⁵³

1. Il presidente del consiglio, sentito il capigruppo, anche su proposta del consiglio o dei presidenti delle singole commissioni permanenti, può istituire commissioni ristrette con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità. All'atto dell'istituzione, vengono individuati i componenti, il presidente, l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori.
2. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste per il funzionamento delle commissioni permanenti.

ART. 14 - Commissioni d'indagine

1. L'istituzione della commissione d'indagine, formata con criterio proporzionale, può essere proposta dal presidente del consiglio o da due quinti dei consiglieri. Può inoltre richiederne l'istituzione, per gravi irregolarità riscontrate, il collegio dei revisori dei conti.⁵⁴

⁴⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁸ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁴⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵³ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁵⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

2. L'oggetto, l'ambito e il termine di conclusione dei lavori della commissione sono determinati nella deliberazione istitutiva. Per l'elezione del presidente e del vicepresidente, che devono essere espressi dalla minoranza consiliare, valgono le norme di cui all'art. 8 bis, comma 2.⁵⁵
3. La commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal segretario generale su richiesta del presidente della commissione.
4. Non possono essere resi pubblici l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al consiglio della relazione.
5. La relazione della commissione al consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
6. La relazione conclusiva della commissione viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il presidente del consiglio comunale.
7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.

CAPO IV - GESTIONE DELLE SPESE

ART. 15 - Gestione dei fondi

1. I fondi annualmente assegnati per il funzionamento del consiglio comunale ai sensi dello statuto sono gestiti, nel rispetto della normativa di legge, dal dirigente responsabile dell'ufficio di segreteria del consiglio, con le modalità indicate nel presente capo, nel regolamento di contabilità e, in quanto compatibili, in quello dei contratti.⁵⁶
2. Abrogato⁵⁷
3. Lo stanziamento destinato al funzionamento dei gruppi consiliari viene destinato, con decisione della Commissione permanente dei capigruppo da assumersi all'inizio di ciascun anno dopo l'approvazione del bilancio, per una quota alla presidenza del consiglio comunale per le iniziative di cui all'art. 6, comma 2 bis e per la quota restante per le iniziative dei singoli gruppi. La quota destinata ai gruppi è quindi ripartita con determina del dirigente tra i vari gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica iniziale e aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno, calcolando per ciascun consigliere una quota corrispondente all'ammontare dello stanziamento stesso, suddiviso per il numero dei consiglieri assegnati al Comune, escludendo dal computo il sindaco. La dotazione può essere modificata in corso d'anno, per la parte non ancora utilizzata, solo nel caso di variazioni della composizione dei gruppi conseguenti a fusioni o scissioni. I fondi così ripartiti possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, necessari per le attività e le iniziative politiche ed amministrative direttamente connesse all'attività dei gruppi consiliari e dei loro componenti, sulla base di preventiva richiesta scritta del capogruppo, che dovrà adeguatamente illustrarne le motivazioni.⁵⁸
4. Non possono essere acquistati beni e servizi analoghi a quelli già forniti d'ufficio secondo le indicazioni della presidenza del consiglio o oggetto degli ordinari approvvigionamenti comunali.⁵⁹
5. A titolo esemplificativo, sono ammissibili le spese:
 - relative all'organizzazione di momenti di confronto o dibattito con la cittadinanza connessi alle attività istituzionali del gruppo, compresa la stampa o produzione anche multimediale di materiale illustrativo, alla pubblicizzazione e ad eventuali rimborsi (spese vive di vitto, alloggio e viaggio) a relatori;

⁵⁵ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁵⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁵⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁵⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁵⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

- relative all'acquisto di giornali, abbonamenti, libri e pubblicazioni anche informatiche di interesse per l'attività istituzionale, quelle telefoniche, di spedizione e postali connesse alle finalità istituzionali;
 - relative al reperimento ed all'acquisizione di documentazione e progetti presso altri enti e istituzioni, necessari per le attività e iniziative connesse ai fini istituzionali;
 - relative alla partecipazione a convegni, manifestazioni, studi o eventi inerenti la carica istituzionale.⁶⁰
6. Con la determinazione di cui al comma 3 i fondi sono assegnati al capogruppo, o altro consigliere da questi designato. Ciascun capogruppo può effettuare acquisti diretti di beni e servizi inferiori a 2.000 euro per iniziativa ed a 1.000 euro per ciascun bene o servizio, IVA inclusa. Sono vietati frazionamenti artificiosi della spesa. Prima di procedere all'acquisto, il capogruppo comunica la tipologia della spesa al dirigente della segreteria del consiglio, indicandone le motivazioni. L'autorizzazione preventiva del dirigente, che indica i limiti di copertura sulla base della disponibilità effettiva del gruppo, è condizione di legittimità della spesa.⁶¹
7. Dopo l'effettuazione di ciascuna spesa, o a conclusione dell'iniziativa alla quale le spese sostenute si riferiscono, il capogruppo, o il consigliere da questi delegato ai sensi del comma 3, deve presentare dettagliato rendiconto, completo dei documenti giustificativi. Con l'approvazione del rendiconto il dirigente dispone l'accreditamento del contributo a copertura delle spese ritenute ammissibili, comunque entro i limiti della effettiva disponibilità del gruppo. Non possono essere fatte spese dal giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.⁶²
8. A garanzia della trasparenza dell'utilizzo dei fondi, i rendiconti delle spese sostenute dai gruppi sono annualmente pubblicati sul sito web del Comune.⁶³

ART. 16 - Spese di rappresentanza

1. Si considerano spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto di beni da donare in occasione di visite di o presso rappresentanti di enti pubblici o privati, personalità illustri o autorità su invito del presidente del consiglio comunale o allo stesso rivolto, nonché quelle relative al viaggio, pernottamento e ristoro degli ospiti nelle stesse occasioni. Sono parimenti considerate di rappresentanza le spese sostenute per l'acquisto di beni volti ad accrescere il prestigio degli uffici del consiglio comunale.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate dal dirigente dell'ufficio dietro richiesta scritta e motivata del presidente del consiglio e dettagliata documentazione giustificativa.

ART. 17 - Spese di funzionamento del consiglio

1. Le spese di funzionamento del consiglio riguardano l'acquisto, fornitura, noleggio o locazione finanziaria di beni o servizi direttamente connessi allo svolgimento del mandato consiliare o necessari a garantire il funzionamento ed il costante adeguamento delle attrezzature e dei servizi gestiti dall'ufficio di segreteria del consiglio alla dinamica delle esigenze operative dell'organo assembleare e delle sue articolazioni.
2. Sono altresì considerate spese di funzionamento quelle relative alla organizzazione di giornate di studio, seminari, convegni, o altre manifestazioni e iniziative connesse all'attività politica e amministrativa del consiglio comunale che siano volte ad arricchire e valorizzare il ruolo e le conoscenze dei consiglieri e degli amministratori; in tale ambito sono comprese anche le spese

⁶⁰ modificato con D.C. n. 57 del 21 giugno 2012

⁶¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 57 del 21 giugno 2012, D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁶² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

⁶³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 14 del 9 marzo 2017

sostenute per dare ospitalità a convegnisti o invitati e per promuovere le occasioni di scambio e confronto con la cittadinanza ed altre realtà politiche e amministrative.⁶⁴

3. Le spese di cui al comma 1 sono impegnate e liquidate dal dirigente responsabile dell'ufficio di segreteria, il quale dovrà preventivamente informare il presidente del consiglio quando l'importo sia superiore ad un decimo del complessivo stanziamento di bilancio. Per quelle previste al comma 2 occorre in ogni caso la preventiva richiesta del presidente del consiglio.
4. Abrogato.⁶⁵

ART. 18 - Spese per viaggi e missioni

1. Le spese sostenute in occasione della partecipazione alle missioni o altre iniziative di cui all'art. 2, comma 4 del regolamento sono rimborsate agli aventi titolo secondo la vigente normativa di legge e regolamento.⁶⁶
2. Abrogato.⁶⁷
3. Per la partecipazione a congressi o convegni l'interessato può richiedere che venga direttamente versata a cura dell'ufficio la somma necessaria all'iscrizione.⁶⁸
4. Abrogato.⁶⁹

CAPO V - PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

ART. 19 - Situazione patrimoniale, redditi, spese elettorali

1. Le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e ai redditi del sindaco e dei consiglieri, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti, sono depositate presso la segreteria del consiglio, ad inizio e fine mandato, entro i termini di legge e, annualmente, entro il 30 novembre. Le dichiarazioni rese vengono quindi pubblicate, sul sito web del Comune, nel rispetto delle modalità e dei tempi normativamente previsti.⁷⁰
2. Parimenti sono depositati presso la segreteria del consiglio e pubblicati i dati relativi alle spese elettorali delle liste e dei candidati entro i termini previsti dalla legge.⁷¹
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nei confronti degli assessori.
4. Abrogato.⁷²
5. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rese utilizzando i moduli allo scopo predisposti.⁷³
6. In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il responsabile della trasparenza provvede ad inviare agli interessati una diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.⁷⁴
7. L'inosservanza della diffida comporta la pubblicazione sul sito web dei nominativi degli inadempienti e, nelle fattispecie di cui all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro, graduata secondo gravità ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981.⁷⁵

⁶⁴ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁶⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁶⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁶⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁶⁸ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁶⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁷⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁷¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012, D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁷² modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁷³ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁷⁴ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

⁷⁵ modificato con D.C. n. 33 del 30 maggio 2013

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 20 - Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web del Comune entro i termini indicati negli articoli seguenti. Secondo le indicazioni della commissione dei capigruppo, sono messi a disposizione di ciascun consigliere idonei strumenti per garantire l'effettiva disponibilità e conoscibilità delle convocazioni e della documentazione necessaria per l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio e delle commissioni. Fintanto che non sono forniti ai consiglieri tali strumenti, vengono utilizzati i mezzi di comunicazione idonei, su indicazione dalla commissione dei capigruppo.⁷⁶
2. Su espressa e motivata richiesta dell'interessato alla commissione permanente dei capigruppo, in caso di impossibilità all'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1, l'avviso può essere trasmesso tramite fax o altro mezzo idoneo seguendo per quanto possibile le indicazioni dell'interessato.⁷⁷
3. Abrogato.⁷⁸

ART. 21 - Termini di consegna degli avvisi di convocazione

- 1) L'avviso di convocazione delle sessioni ordinarie deve essere pubblicato sul sito web del Comune cinque giorni prima di quello della prima seduta. Per le sessioni straordinarie, il termine è di tre giorni. Per le sedute di prosecuzione della sessione, nonché per le riunioni d'urgenza, l'avviso deve essere pubblicato almeno ventiquattro ore prima. Negli stessi termini l'avviso deve essere trasmesso al prefetto e al presidente del collegio dei revisori dei conti. Tutte le convocazioni e le comunicazioni ai consiglieri si hanno per eseguite con la pubblicazione sul sito web del Comune. Tutti i documenti necessari all'esame degli argomenti da trattare sono analogamente pubblicati sul sito web o messi a disposizione dei consiglieri su supporto informatico.⁷⁹
- 2) L'avviso per le adunanze di seconda convocazione va pubblicato almeno un giorno prima di quello della riunione.⁸⁰
- 3) Abrogato.⁸¹
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della seduta, con indicazione se trattasi di seconda convocazione;
 - b) l'indicazione della specie ordinaria o straordinaria della sessione;
 - c) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
 - d) l'elenco degli oggetti da trattare nel corso della sessione, quando trattasi della prima seduta e, successivamente, di quelli che vengono via via aggiunti;
 - e) la firma del presidente o di chi ne fa le veci in caso di sua assenza od impedimento.
- 5) In caso di necessità ed urgenza, su conforme parere della commissione dei capigruppo espresso con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, nell'avviso di convocazione del consiglio possono essere indicate anche la data e l'ora della seduta di seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

⁷⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁷⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 22 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del consiglio, è stabilito dal presidente del consiglio comunale.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'elenco spetta ai consiglieri comunali, alle commissioni consiliari, al sindaco, alla giunta, nonché, nei casi determinati dallo statuto e dal regolamento, ai consigli di circoscrizione.⁸²

ART. 23 - Programma dei lavori

1. La commissione permanente dei capigruppo determina periodicamente il programma dei lavori di ciascuna seduta o di ciascun gruppo di sedute, stabilendone la durata e fissando i tempi entro i quali concludere l'esame dei singoli argomenti.
2. Il programma dei lavori deve essere formato tenendo conto della necessità di consentire un appropriato esame degli argomenti da parte delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri.
3. La commissione decide a maggioranza dei voti rappresentati da ciascun capogruppo. Il programma così stabilito è impegnativo per il consiglio che lo può modificare solo a maggioranza assoluta dei propri componenti.
4. Il programma dei lavori deve essere portato a conoscenza, mediante pubblicazione sul sito web del Comune, almeno il giorno precedente la seduta, di tutti i consiglieri, del sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti comunali, dei revisori dei conti, dei presidenti dei consigli di circoscrizione e degli organi di informazione locale che ne facciano richiesta.⁸³
5. Il presidente del consiglio, in casi di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, può darne pubblicità mediante altri mezzi.⁸⁴

ART. 24 - Convocazione su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri

1. Nel caso di richiesta di convocazione da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri è necessario richiedere l'esame di un documento determinato, anche in precedenza o da altri depositato, rientrante tra quelli previsti dal presente regolamento.⁸⁵
2. Il termine indicato dalla legge ed entro il quale il presidente deve fissare la relativa seduta decorre dalla data di deposito della richiesta o, se successiva, del documento oggetto di esame, completo di tutti gli elementi necessari ai sensi di legge, statuto o regolamento.
3. Il presidente, prima di procedere alla convocazione, verifica l'ammissibilità e proponibilità della richiesta, assegnando eventualmente agli interessati un congruo termine per la regolarizzazione della stessa.
4. Per particolari esigenze e su conforme parere della commissione dei capigruppo, assunto con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati, la data della seduta può essere fissata dopo il termine di venti giorni, ma comunque non oltre il quarantesimo. Con la stessa maggioranza, la commissione può consentire che alla trattazione dell'argomento richiesto sia dedicata parte di una seduta già programmata per l'esame di altri oggetti. Il presidente prescinde dalla suddetta maggioranza quando tutti i richiedenti consentano al rinvio o alla trattazione congiunta dell'argomento.
5. Qualora nella seduta fissata non possa aver luogo o non possa essere completato l'esame dell'argomento oggetto della richiesta, lo stesso rimane iscritto al programma lavori della seduta seguente, che deve comunque svolgersi entro i successivi dieci giorni. La commissione dei capigruppo, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, o qualora sia accertato il consenso dei proponenti, può rinviare l'esame ad una data successiva.

⁸² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 25 - Luogo dell'adunanza

1. Il consiglio comunale si riunisce di regola nella sala consiliare "Renato Gozzi" della residenza comunale.⁸⁶
2. Il presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale, assicurando adeguate forme di pubblicità.

ART. 26 - Deposito dei documenti

1. Gli atti e i documenti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del consiglio contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web e vi debbono rimanere fino al giorno dell'adunanza fissata per la trattazione.⁸⁷
2. La proposta di bilancio, con gli allegati prescritti dalla legge e dallo statuto, deve essere depositata almeno quindici giorni prima di iniziare la discussione. Entro lo stesso termine la documentazione viene pubblicata e messa a disposizione di tutti i consiglieri. Il conto consuntivo viene pubblicato e messo a disposizione almeno 20 giorni prima del termine previsto dalla normativa per l'approvazione. I termini di pubblicazione e deposito non possono comunque essere inferiori a cinque giorni, esclusi i festivi, per le proposte relative agli statuti del Comune, delle società partecipate e delle aziende speciali.⁸⁸
3. Ferme diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento, gli schemi di deliberazione devono essere pubblicati almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione, salvo particolari ragioni di urgenza che il presidente deve comunicare al consiglio, che si esprime in merito con votazione palese.⁸⁹
4. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitiva solo se pubblicate e depositate, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, con i documenti necessari a consentirne l'esame.⁹⁰

*ART. 26 bis - Approvazione delle linee programmatiche*⁹¹

1. Il sindaco deposita il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo presso la presidenza del consiglio entro il sessantesimo giorno successivo all'insediamento. Per la discussione del documento il presidente fissa la data della seduta consiliare, da tenersi tra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno dal deposito, risultando comunque escluso il periodo di sospensione estiva dei lavori.
2. Durante il periodo di deposito, della durata di quindici giorni, il documento è posto a disposizione dei consiglieri perché gli stessi possano presentare in merito osservazioni ed emendamenti. Trascorso detto termine, il sindaco, entro i successivi dieci giorni, predispone il testo definitivo della proposta, che deve essere tempestivamente messo a disposizione di tutti i consiglieri.⁹²
3. Il documento è quindi presentato in consiglio in apposita seduta, dove sono discussi e votati gli emendamenti non accolti ed espressamente richiamati dai proponenti, entro il secondo giorno antecedente l'inizio della discussione. Nuovi emendamenti possono essere presentati solo entro il medesimo termine.
4. Entro il dieci giugno di ogni anno il sindaco trasmette al presidente il documento politico, da sottoporre all'approvazione del consiglio, con cui vengono poste le basi per la redazione del bilancio dell'esercizio successivo. Il documento, valutato dalla competente commissione, deve essere approvato entro il 31 luglio. Trascorso tale termine senza che il consiglio si sia

⁸⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁸ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁸⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹¹ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

⁹² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

pronunciato, il documento proposto dal sindaco si intende approvato. Emendamenti al documento possono essere presentati dai consiglieri entro il quinto giorno antecedente l'inizio della discussione.⁹³

ART. 27 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute di consiglio e commissione nelle quali si discutono il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione del Comune. Partecipa altresì alle sedute nelle quali si discutono proposte di deliberazione sulle quali il collegio stesso abbia espresso parere non favorevole. Tale presenza può essere assicurata anche dal solo presidente del collegio o da uno dei componenti dallo stesso delegato. Il collegio ed i singoli componenti possono inoltre partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e delle sue commissioni di lavoro.⁹⁴
2. I pareri e le relazioni del collegio sono trasmessi al presidente del consiglio il quale a sua volta li assegna alle commissioni competenti per l'esame, contestualmente alle relative proposte di deliberazione.
3. Le relazioni trimestrali sull'andamento economico della gestione sono pure trasmesse al presidente del consiglio e quindi discusse in apposite sedute della competente commissione.
4. Il presidente del consiglio comunale ed i presidenti delle commissioni consiliari richiedono inoltre la presenza del collegio ad altre sedute, ove la ritengano necessaria ai fini di una completa conoscenza degli elementi di competenza del collegio stesso e concordano col presidente del collegio le modalità più idonee per assicurare un costante e dinamico rapporto di collaborazione dell'organo di revisione con il consiglio comunale.⁹⁵
5. L'amministrazione mette a disposizione del collegio idonei locali, strutture e personale per l'esercizio delle funzioni.

ART. 28 - Difensore civico⁹⁶

ABROGATO

CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 29 - Numero legale

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non è costituito, né può deliberare, se non con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, fatto su disposizione del presidente dal segretario o altro funzionario incaricato. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il presidente dichiara deserta l'adunanza.⁹⁷
3. Qualora il presidente, nel corso della seduta, abbia motivo di ritenere che sia venuto meno il numero legale, interrompe i lavori e fa richiamare in aula i consiglieri; dispone quindi, in caso di dubbio, l'effettuazione dell'appello e, se riscontra la mancanza del numero legale, procede alla sospensione temporanea dell'adunanza per quindici minuti. Se, ripetuto l'appello, manca ancora il numero legale, la riunione viene sciolta.
4. Ciascun consigliere può richiedere in qualsiasi momento della seduta, tranne che nel corso dell'intervento di altro oratore, la verifica del numero legale. Il presidente dispone l'effettuazione

⁹³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹⁴ modificato con D.C. n. 57 del 3 novembre 2016

⁹⁵ modificato con D.C. n. 57 del 3 novembre 2016

⁹⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

⁹⁷ modificato con D.C. n. 49 del 9 settembre 2014

dell'appello entro il termine massimo di cinque minuti dalla richiesta e, mancando il numero legale, toglie la seduta.

ART. 30 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione dichiarata deserta, e nella stessa possono essere trattati esclusivamente gli argomenti compresi nel programma dei lavori della seduta precedente.
2. Per la validità dell'adunanza, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, fatte comunque salve diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento per l'approvazione di determinate deliberazioni.

ART. 30 bis – Gettoni di presenza e indennità di funzione⁹⁸

1. Per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio e commissione spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti. Il presidente del consiglio ha diritto di percepire, per l'espletamento del mandato, un'indennità di funzione mensile onnicomprensiva nella misura determinata ai sensi di legge. L'indennità spetta per ciascun mese di copertura della carica e, in caso di cariche rivestite per periodi inferiori al mese, in ragione di un trentesimo dell'indennità mensile per ciascun giorno di copertura della carica.⁹⁹
2. Abrogato¹⁰⁰
3. Abrogato¹⁰¹
4. Abrogato¹⁰²
5. Abrogato¹⁰³
6. Abrogato¹⁰⁴
7. Abrogato¹⁰⁵
8. Il gettone di presenza spetta per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni istituite ai sensi del presente regolamento. Nelle commissioni il gettone compete ai componenti o loro sostituti. In caso di partecipazione in tempi diversi della seduta del consigliere titolare e del sostituto, il gettone compete al titolare, salvo esplicita rinuncia dello stesso, da annotarsi a verbale. Tra più sostituti il gettone compete a quello che esercita il diritto di voto o, in subordine a quello presente per primo. Il gettone competente altresì ai capigruppo o loro sostituti ed ai consiglieri che partecipano ai sensi dell'art. 11, comma 4.¹⁰⁶

ART. 31 - Dimissioni e surrogazione di consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate con comunicazione scritta al presidente del consiglio, o in adunanza o con deposito presso la segreteria del consiglio, che ne dà tempestiva comunicazione al primo dei non eletti della medesima lista alla quale apparteneva il dimissionario.
2. Abrogato.¹⁰⁷

⁹⁸ modificato con D.C. n. 95 del 21 dicembre 2000, D.C. n. 50 del 1 luglio 2010, D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

⁹⁹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰⁰ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰¹ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰² modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰³ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰⁴ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰⁵ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰⁶ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁰⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

3. Il presidente pone la surrogazione del consigliere dimissionario al primo punto del programma dei lavori della prima riunione utile del consiglio, da tenersi comunque entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

*ART. 32 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze*¹⁰⁸

ABROGATO

CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

ART. 33 - Pubblicità delle riunioni

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Per favorire la conoscenza sui temi in discussione il presidente autorizza le emittenti radiotelevisive che lo richiedano a riprendere e trasmettere le sedute, secondo le modalità in precedenza concordate con i capigruppo.
3. Il consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di riunirsi in seduta segreta, indicandone specificamente i motivi, qualora ciò si renda necessario per la tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.
4. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone estranee all'assemblea, il presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno tre consiglieri, il consiglio può deliberare in forma palese, senza discussione e con la maggioranza di cui al comma precedente, sulla prosecuzione in seduta segreta.
5. Le sedute sono sempre pubbliche quando si tratti di procedere a nomine, designazioni o revoche di competenza del consiglio, o si discutano gli indirizzi politici o economici generali delle società, aziende, istituzioni, enti cui il Comune partecipa o soggetti alla sua vigilanza.
6. Della seduta segreta è redatto un sintetico verbale, a cura del segretario, senza l'indicazione dei nomi delle persone citate e dei consiglieri intervenuti. Il segretario ed i funzionari presenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 34 - Adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la commissione permanente dei capigruppo, il presidente del consiglio può invitare a partecipare alla discussione in consiglio comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.
2. In tali adunanze non possono essere assunte deliberazioni.

ART. 35 - Persone ammesse nell'aula

1. Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al consiglio, oltre al segretario, ai revisori dei conti, agli impiegati e ai commessi addetti, può, a seconda delle materie in discussione, essere ammessa dal presidente la presenza di altri funzionari comunali o di amministratori e funzionari di aziende o istituzioni, nonché di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.
2. Sono altresì ammessi nell'aula, negli spazi appositamente destinati, i rappresentanti della stampa e degli organi di informazione.

¹⁰⁸ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

ART. 36 - Segretario

1. Il segretario generale del Comune, o chi lo sostituisce, deve partecipare alle riunioni del consiglio nelle quali siano adottate formali deliberazioni.
2. Il segretario deve astenersi dal partecipare quando vengono prese in esame deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie o dei congiunti od affini fino al quarto grado civile sia nei confronti del Comune stesso che di enti o aziende soggetti alla sua amministrazione o vigilanza. In tal caso è sostituito dal vicesegretario.¹⁰⁹
3. Il segretario generale in adunanza del consiglio esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa, con facoltà di intervento, in ordine alla trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 37 - Comportamento del pubblico

4. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi. E' vietata l'esposizione di cartelli, striscioni o altro materiale, anche non attinente all'oggetto della discussione. E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del presidente, scattare immagini fotografiche ed effettuare, con qualsiasi mezzo, riprese audio e video.¹¹⁰
1. Il presidente garantisce al consiglio ed a ciascun suo componente il diritto di assolvere liberamente e compiutamente alle proprie funzioni. Per assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori si avvale del comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del presidente, questi può ordinare l'allontanamento dall'aula dei responsabili, se individuati e, in caso contrario, disporre la sospensione dei lavori. Se alla ripresa non possa comunque essere assicurato il regolare andamento della seduta, provvede all'allontanamento del pubblico o, ove occorra, allo scioglimento dell'adunanza e ad una nuova convocazione del consiglio comunale. Chi venga allontanato dall'aula, non può rientrarvi per tutta la durata della seduta.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su espressa richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa la seduta.

ART. 38 - Disciplina degli interventi

1. Spetta al presidente dichiarare aperta la seduta, dirigere e moderare la discussione, accordare e togliere la parola, dichiarare chiusa la discussione, mettere in votazione le proposte, proclamarne il risultato ed adottare in genere tutti i provvedimenti previsti dal regolamento per un ordinato svolgimento dei lavori.
2. Il consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega; avutane facoltà, parla se possibile in piedi dal proprio posto, rivolto all'assemblea. Ugualmente, parlano rivolti all'assemblea e, se possibile, in piedi gli assessori.
3. Il solo presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.
4. Qualora l'oratore non si attenga all'argomento in discussione o assuma un comportamento offensivo nei confronti degli altri partecipanti alla seduta o del pubblico, oppure adoperi espressioni contrarie alle leggi, allo statuto o al regolamento, il presidente lo richiama. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, gli toglie la parola. Il presidente toglie altresì la parola all'oratore che, seppure richiamato, protragga il proprio intervento oltre i limiti di tempo previsti o concordati in base al regolamento.
5. Abrogato.¹¹¹

¹⁰⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁰ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹¹¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

6. Nel caso in cui per disordini o altra causa non sia possibile dare esecuzione alle disposizioni del presidente, questi sospende brevemente la seduta, convocando eventualmente nel suo ufficio gli interessati ed i capigruppo.
7. Se alla ripresa perdurino i motivi che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, il presidente, dopo un ulteriore richiamo, dispone l'allontanamento dall'aula dei responsabili, avvalendosi anche del comandante dei vigili o suo delegato. Dei provvedimenti adottati si fa menzione a verbale.

ART. 39 - Interrogazioni e interpellanze

1. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze, consistenti nella richiesta al sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'amministrazione in ordine a problemi specifici.
2. Le interrogazioni e interpellanze vengono presentate in forma scritta al presidente del consiglio, che le iscrive in apposito registro allegato all'ordine del giorno della sessione e le trasmette al sindaco ed a ciascun capogruppo.¹¹²
3. L'esame delle interrogazioni e interpellanze viene fatto all'inizio di ciascuna seduta, anche prima dell'appello, secondo l'ordine stabilito dalla commissione permanente dei capigruppo, in sede di programmazione dei lavori. In ogni caso il sindaco o l'assessore da questi delegato devono rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, eventualmente per iscritto, qualora non sia possibile entro lo stesso termine la trattazione in aula. Qualora l'amministrazione, per motivi di ordine oggettivo, non sia in grado di fornire una completa risposta nei tempi prescritti, deve tempestivamente comunicarlo all'interessato, indicando contestualmente il nuovo termine che non può essere superiore a trenta giorni.¹¹³
4. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra l'interrogazione o l'interpellanza, e ad essa risponde il sindaco o l'assessore delegato.
5. La replica a tale risposta spetta ad uno solo degli interroganti o interpellanti, che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi.
6. Ciascun consigliere o gruppo non può illustrare più di due interrogazioni o interpellanze per ogni adunanza del consiglio.
7. Le interrogazioni e le interpellanze relative al medesimo argomento vengono discusse congiuntamente, anche in deroga al limite di cui al comma 6.
8. I consiglieri possono far richiesta di risposta scritta; in tal caso non si fa luogo alla discussione in aula ed il sindaco o l'assessore da questi delegato provvede alla risposta entro trenta giorni dalla ricezione del documento o entro il diverso termine indicato ai sensi del comma 3.¹¹⁴
9. La commissione dei capigruppo, su proposta del presidente, può disporre che interrogazioni e interpellanze vertenti su tematiche non di interesse generale, vengano discusse nella competente commissione consiliare. In tal caso il presidente ne informa tempestivamente il presentatore, o il primo firmatario, e il sindaco o l'assessore da questi delegato per la risposta, nonché il presidente della commissione perché provveda a fissare tempestivamente la data di trattazione.
10. All'inizio di ciascuna sessione, su espressa richiesta dei presentatori, saranno iscritte all'allegato di cui al comma 2 le interrogazioni e interpellanze non trattate nel corso della precedente sessione, che allo scopo l'ufficio di segreteria del consiglio segnalerà agli interessati.
11. Il presidente vigila sulla puntualità e completezza delle risposte, comunicandone gli esiti al consiglio.¹¹⁵

¹¹² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 40 - Domande di attualità

1. La domanda di attualità consiste nella richiesta al sindaco o alla giunta diretta ad avere conoscenza o notizie su fatti recenti e sopravvenuti e non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base al programma dei lavori.
2. Le domande di cui al precedente comma vanno consegnate per iscritto, anche in via telematica al presidente del consiglio a partire dalla data di avviso di convocazione ed entro le ore 13 del giorno precedente a quello della seduta. Il presidente trasmette le domande all'assessore delegato ai rapporti con il consiglio che, sentito il sindaco, le assegna agli assessori competenti, dandone quindi comunicazione al presidente.¹¹⁶
3. La domanda viene quindi illustrata e, dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, può prendere nuovamente la parola il presentatore per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.¹¹⁷
4. Se il consigliere dichiara di essere insoddisfatto, ovvero il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, questa può essere dal consigliere trasformata in interrogazione o interpellanza da iscrivere all'ordine del giorno della sessione.

ART. 41 - Comunicazioni

1. All'inizio della riunione, subito dopo l'appello e le domande di attualità, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del presidente e dei consiglieri, del sindaco e dei componenti della giunta, nonché del presidente del collegio dei revisori dei conti su fatti di particolare interesse per la comunità, per celebrazioni di eventi, commemorazioni di persone o date significative e per comunicazioni di fatti di particolare gravità relativi alla vita politica e amministrativa del Comune.¹¹⁸
2. Chi intende intervenire per comunicazione deve farne richiesta scritta al presidente prima dell'inizio dell'appello, indicando l'argomento dell'intervento. Il presidente non concede la parola qualora ritenga non sussistano i presupposti regolamentari e la toglie all'oratore che non si attiene al tema preannunciato.¹¹⁹

ART. 42 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine

1. La trattazione degli argomenti procede secondo il programma dei lavori fissato dalla commissione dei capigruppo e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 4 e 5.¹²⁰
2. Inversioni nella trattazione degli argomenti in programma nella stessa seduta possono essere fatte, se non c'è opposizione, su proposta del presidente, di un consigliere o su richiesta del sindaco; nel caso di dissenso, decide il consiglio, con votazione palese. Oltre al presentatore, possono intervenire sulla proposta di inversione un consigliere a favore e uno contro.¹²¹
3. Prima che venga data la parola al relatore, può essere richiesto che la trattazione di più argomenti tra di loro connessi o analoghi venga accorpata. In caso di dissenso, sulla proposta decide il consiglio con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dopo un intervento a favore ed uno contro.
4. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza dello statuto, del regolamento o del programma dei lavori, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto al punto in esame; il consiglio comunale decide sentiti, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro.

¹¹⁶ modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹¹⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 43 - Svolgimento della discussione

1. La trattazione di ciascun argomento sottoposto al voto del consiglio ha inizio con la presentazione da parte del relatore. Per l'illustrazione di aspetti particolari di ordine tecnico, possono intervenire, previa autorizzazione del presidente, esperti e consulenti esterni, dirigenti comunali, amministratori o dirigenti di aziende e istituzioni comunali.
2. Dopo l'esposizione di una eventuale relazione di minoranza, il presidente apre il dibattito aperto a tutti i consiglieri, che hanno diritto di intervenire una sola volta. Se l'argomento è presentato da un consigliere, prima dell'apertura del dibattito può intervenire il sindaco o un assessore da questi delegato, per esporre la posizione dell'amministrazione in merito.¹²²
3. Dichiarata chiusa la discussione generale, prende la parola per la replica il relatore.
4. Esaurita la replica, viene concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto.
5. Prima che il presidente abbia dichiarato aperta la votazione, il proponente può ritirare la proposta, dichiarandone il motivo. Ciascun componente del consiglio può dichiarare di far propria la proposta, la cui trattazione continua in tal caso dal punto in cui si trovava.
6. Qualora una proposta debba essere adottata entro un termine previsto dalla legge, il presidente, prima della scadenza del termine, tenuto conto della complessiva programmazione dei lavori della sessione in corso, propone al consiglio la chiusura della discussione per procedere alla votazione. In caso di dissenso il consiglio decide, senza discussione, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Non possono essere messe in votazione mozioni o proposte di deliberazione contrarie ad altre adottate dal consiglio nella medesima sessione.

ART. 44 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Prima che sia dichiarata aperta la votazione, ogni componente del consiglio può motivatamente richiedere al presidente di stralciare l'oggetto in esame dall'ordine del giorno della sessione in corso.
2. Entro gli stessi termini può altresì essere richiesta una breve sospensione della seduta, per ulteriori approfondimenti, nonché il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza, previo eventuale riesame in sede di commissione.
3. Le questioni di cui ai commi precedenti interrompono il dibattito sull'oggetto principale e sono discusse con intervento di un consigliere a favore e uno contro. Il presidente, dopo aver sentito, qualora ne faccia richiesta, il relatore, decide in merito, determinando anche sugli eventuali adempimenti connessi richiesti. In caso di disaccordo rimette la questione al consiglio che si esprime con votazione palese.

ART. 45 - Emendamenti

1. I componenti del consiglio possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del consiglio, dandone comunicazione al presidente del consiglio e al segretario generale. Possono essere presentati subemendamenti agli emendamenti depositati. Emendamenti e subemendamenti devono essere scritti. Il segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria. Il Presidente, esclusa ogni valutazione sul merito, dichiara inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti presentati da soggetto non legittimato, che non abbiano i requisiti di forma previsti, non attinenti all'oggetto della proposta, estranei alle competenze del consiglio, emulativi e/o seriali.¹²³
2. Gli emendamenti e i subemendamenti possono essere presentati prima che il presidente abbia dichiarata chiusa la discussione generale. Se si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il presidente, anche su richiesta del segretario o di uno o più componenti del

¹²² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²³ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005, D.C. n. 23 del 14 aprile 2011, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

consiglio, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza.¹²⁴

3. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e, qualora sia possibile, in relazione alla parte della proposta alla quale ineriscono, subito dopo gli eventuali relativi subemendamenti.
4. Prima di essere sottoposti alla votazione, emendamenti e subemendamenti possono essere brevemente illustrati dal presidente o, se lo richiama, dal proponente. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto.¹²⁵
5. Se il proponente rinuncia all'emendamento o subemendamento, ciascun consigliere può farlo proprio e continuarne la discussione dal punto in cui essa si trova.¹²⁶
6. Non possono essere presentati emendamenti contrastanti con deliberazioni o mozioni adottate dal consiglio nella medesima sessione. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.¹²⁷
7. Possono essere presentati emendamenti a ordini del giorno o mozioni solo se preventivamente concordati con tutti i presentatori della mozione o ordine del giorno medesimi.

ART. 46 - Proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri

1. Ciascun consigliere può inviare al presidente del consiglio comunale proposte di deliberazione redatte in forma scritta, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione. L'ufficio di segreteria del consiglio assicura la necessaria assistenza, anche sotto il profilo giuridico formale e della redazione dei testi.
2. Il presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al sindaco ed al segretario generale, per l'acquisizione dei pareri di legge se necessari, nonché a ciascun capogruppo.¹²⁸
3. Qualora i pareri prescritti non siano favorevoli, la proposta è inviata, a cura del presidente del consiglio comunale, che ne informa il proponente, all'esame della commissione competente per materia. Qualora la commissione faccia propria la proposta, la stessa viene iscritta all'ordine del giorno della sessione e quindi posta in discussione secondo le determinazioni della commissione dei capigruppo.
4. Nel caso in cui i pareri siano favorevoli, la proposta viene direttamente iscritta all'ordine del giorno e quindi trasmessa per l'esame alla commissione competente.
5. Qualora sia presentata richiesta scritta di convocazione del consiglio per discutere una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare da parte di un quinto dei componenti del consiglio o del sindaco, il presidente ne dispone l'immediata iscrizione all'ordine del giorno e fissa, sentita la commissione dei capigruppo, la data della discussione entro il termine di venti giorni decorrenti dall'acquisizione dei prescritti pareri, previo esame, ove occorra, della competente commissione consiliare. Gli uffici devono esprimere il parere di competenza entro sette giorni dalla richiesta, prorogabili per ugual periodo non più di una volta solo per gravi motivi.¹²⁹

ART. 47 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, soggetta alla votazione del consiglio comunale, che impegna il sindaco o la giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza secondo le direttive generali formulate dal consiglio stesso. Può altresì consistere nella espressione di un giudizio o nella formulazione di un indirizzo verso il comportamento del sindaco o della giunta nella conduzione di un determinato affare. La mozione deve attenere alle competenze del

¹²⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁶ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁷ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹²⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹²⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

consiglio comunale individuate dalla legge o comunque essere espressione della funzione di indirizzo e controllo politico e amministrativo propria dell'organo assembleare.

2. Essa deve essere presentata in forma scritta al presidente del consiglio comunale, il quale ne verifica l'ammissibilità e la proponibilità ai sensi del comma precedente e ne cura quindi l'iscrizione al registro di cui all'art. 39, comma 2, la trasmissione al sindaco e la pubblicazione sul sito web. Sussistendone i requisiti, il documento che non rivesta i caratteri della mozione può essere ricevuto come ordine del giorno, interrogazione o interpellanza. Nei casi dubbi, decide sentita la commissione dei capigruppo.¹³⁰
3. La commissione dei capigruppo fissa la data di trattazione, con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni e interpellanze.
4. Le mozioni vengono di norma trattate dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione in programma per la seduta, salvo che la commissione dei capigruppo non decida motivatamente altrimenti. Sono comunque discusse in apertura dei lavori le mozioni presentate da almeno un quinto dei consiglieri.
5. In casi particolari, dovuti alla rilevanza dell'argomento o alla gravità e urgenza delle decisioni da adottare, alla trattazione delle mozioni possono essere dedicate specifiche sedute del consiglio, anche al di fuori della normale programmazione.
6. Ciascun consigliere o gruppo non può illustrare più di una mozione per ogni adunanza del consiglio.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti possono intervenire nella discussione dopo i primi firmatari delle mozioni.
8. Il presidente del consiglio, sentita la commissione dei capigruppo, può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente, anche in deroga al limite di cui al precedente comma 6.

ART. 48 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una espressione di intenti o di volontà da parte del consiglio comunale o in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato in forma scritta e viene quindi iscritto nel registro di cui all'art. 39, comma 2 e pubblicato sul sito web a cura del presidente, per essere messo in discussione secondo le determinazioni della commissione dei capigruppo.¹³¹
3. Agli ordini del giorno, salvo diversa determinazione della commissione dei capigruppo, viene di norma dedicata l'ultima parte della seduta, esaurite le proposte di deliberazione e le mozioni.
4. Gli ordini del giorno che riguardino fatti di particolare gravità sopravvenuti e tali da non consentire una preventiva iscrizione all'elenco degli oggetti della sessione, possono ugualmente essere posti in votazione, a condizione che non impegnino il bilancio e qualora nessuno dei presenti dissenta.
5. Ciascun consigliere può inoltre presentare ordini del giorno relativi ad argomenti inseriti nel programma lavori della seduta, depositandoli sul banco della presidenza prima che la discussione in merito sia dichiarata chiusa. In tale ipotesi i documenti sono posti in votazione al termine del dibattito, dopo la proposta di deliberazione, il cui iter è da considerarsi comunque concluso, o dopo la mozione o ordine del giorno ai quali eventualmente si riferiscono. Sulla loro ammissibilità e proponibilità decide il presidente.¹³²

¹³⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³¹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³² modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

ART. 49 - Fatto personale

1. Il consigliere o il componente della giunta che durante la discussione ritenga di essere stato attaccato nella propria condotta o si sia sentito attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale, indicandone i motivi al presidente.
2. Colui che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale ha facoltà di rispondere.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal presidente.¹³³
4. La richiesta di parlare per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il presidente potrà concedere la parola al richiedente solo dopo esaurito l'esame del punto in discussione.

ART. 50 - Durata degli interventi

1. Gli interventi non possono superare la seguente durata:
 - a) interrogazioni e interpellanze (art. 39): tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta, tre per la replica; la discussione di interrogazioni e interpellanze non può eccedere nel suo complesso la durata di quarantacinque minuti per ciascuna seduta, trascorsi i quali il presidente rinvia l'esame degli argomenti ancora da trattare alla successiva seduta;¹³⁴
 - b) domande di attualità (art. 40): tre minuti per l'illustrazione, tre per la risposta e tre per la replica; il tempo che in ciascuna seduta può complessivamente essere dedicato all'argomento non può eccedere i trenta minuti, trascorsi i quali il presidente dispone che si prosegua con il programma dei lavori;¹³⁵
 - c) comunicazioni (art. 41): tre minuti ciascuna, quindici complessivamente;¹³⁶
 - d) interventi sull'ordine di trattazione degli argomenti e mozioni d'ordine (art. 42): tre minuti per ciascun intervento;
 - e) proposte di deliberazione (art. 43): illustrazione, relazione di minoranza, interventi e replica, secondo le decisioni della commissione permanente dei capigruppo; tre minuti per le dichiarazioni di voto;¹³⁷
 - f) questioni pregiudiziali o sospensive (art. 44): tre minuti per ciascun intervento;¹³⁸
 - g) emendamenti (art. 45): tre minuti per l'illustrazione, due per le dichiarazioni di voto;
 - h) mozioni e ordini del giorno (artt. 47, 48): come per la lettera e);
 - i) fatto personale (art. 49): tre minuti per l'esposizione, tre per l'eventuale risposta;¹³⁹
 - j) richieste di rettifica del verbale (art. 58): tre minuti.¹⁴⁰
2. Nel caso in cui la trattazione di più argomenti venga accorpata in un'unica discussione, la durata degli interventi viene proporzionalmente aumentata in ragione del cinquanta per cento per ciascun argomento oltre al primo.
3. La commissione permanente dei capigruppo, in sede di programmazione dei lavori o comunque prima che sia iniziata la discussione sopra un argomento, può stabilire tempi diversi da quelli indicati al comma 1 o in precedenza definiti.¹⁴¹
4. Trascorso il termine fissato ai sensi dei commi precedenti, il presidente invita l'oratore a concludere l'intervento. Nel caso l'interessato non ottemperi all'invito, il presidente gli toglie definitivamente la parola, ai sensi dell'art. 38, comma 4.

¹³³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁵ modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁶ modificato con D.C. n. 13 del 13 marzo 2008

¹³⁷ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁸ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹³⁹ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁰ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴¹ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000 e con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

ART. 51 - Astensione obbligatoria

1. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri obbligati ad astenersi dalla discussione e votazione di determinati oggetti ne informano il segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.¹⁴²
2. L'obbligo di astensione previsto dalla legge per i consiglieri vale alle medesime condizioni anche per i componenti della giunta.¹⁴³

ART. 52 - Votanti

1. Si considerano votanti i consiglieri che esprimono un voto favorevole, contrario o di astensione. Salvo diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento le proposte si intendono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
2. I consiglieri che non partecipano alla votazione pur risultando presenti al momento di apertura della votazione stessa, non si considerano tra i votanti, ma si computano nel numero legale ai fini della validità della seduta e della votazione.¹⁴⁴
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

ART. 53 - Sistemi di votazione

1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, tutte le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che comportino apprezzamenti e valutazioni discrezionali su persone, sulle loro qualità o capacità morali o professionali.
2. Le votazioni palesi avvengono tramite apposita apparecchiatura elettronica, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dallo statuto, dalla legge o dal regolamento. In casi di mancato funzionamento dell'apparecchiatura è altresì possibile procedere per alzata di mano. In tale ipotesi, gli scrutatori dovranno far constare il nominativo dei votanti e l'espressione dei voti resi.¹⁴⁵
3. La votazione segreta si effettua mediante schede, palline o apposita apparecchiatura elettronica, con modalità fissate dal presidente per assicurare l'effettiva riservatezza dell'espressione del voto.
4. Il presidente procede alle operazioni di votazione con l'assistenza di tre scrutatori, designati tra i consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Tale assistenza si ha per le votazioni mediante apparecchiatura elettronica soltanto se richiesta dal presidente.
5. Le proposte respinte e quelle che non ottengono la maggioranza qualificata eventualmente prescritta, non possono essere ripresentate nella stessa seduta, salvo diversa disposizione di legge, statuto o regolamento.
6. Nel caso di votazioni segrete, una volta proclamato l'esito, le schede vanno raccolte a cura del segretario e quindi distrutte, ad eccezione delle nulle che, controfirmate dal presidente e da almeno uno degli scrutatori, sono conservate agli atti della deliberazione.
7. Qualora il consiglio debba procedere a nomine o designazioni riservate alla sua competenza, la votazione avviene mediante scheda segreta e si intendono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso sia prevista per legge o per statuto la rappresentanza della minoranza, senza che le norme medesime stabiliscano regole precise per garantire tale rappresentanza, il consiglio procede alla votazione con voto limitato ad uno. In ogni caso, qualora non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o ne risultino eletti in numero inferiore a quello prescritto, l'ultimo o gli ultimi eletti della maggioranza cedono il posto al primo o ai primi non eletti della minoranza.¹⁴⁶

¹⁴² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁴⁵ modificato con D.C. n. 23 del 14 aprile 2011

¹⁴⁶ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

8. A parità di voti si procede ad ulteriori votazioni, aperte a tutti i candidati non risultati eletti, per i posti ancora da assegnare. Si procede a ballottaggio esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.¹⁴⁷

ART. 54 - Ordine delle votazioni

- 1) Ogni proposta comporta distinta votazione.
- 2) Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) questioni pregiudiziali e sospensive;
 - b) *soppresso*¹⁴⁸
 - c) i sottoemendamenti;
 - d) gli emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
 - e) le singole parti del documento o proposta principale, quando questo si componga di varie parti tra di loro connesse, ma autonome e la votazione per parti venga richiesta da almeno tre consiglieri;
 - f) il documento o proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza o fatti propri dal proponente del documento principale;¹⁴⁹
 - g) gli ordini del giorno.¹⁵⁰
- 3) Su esplicita richiesta del presentatore, sono tuttavia sottoposti a votazione distinta gli ordini del giorno, anche se accolti dai proponenti del documento al quale si riferiscono. Parimenti sono sottoposti a votazione, su richiesta di almeno sette consiglieri, gli emendamenti anche se accolti dal proponente del documento al quale si riferiscono.¹⁵¹
- 4) Tanto gli ordini del giorno, quanto gli emendamenti connessi al documento principale possono essere votati per parti separate ricorrendo le condizioni indicate al precedente comma 2, lettera e).
- 5) Dichiarata aperta la votazione e fino alla proclamazione dell'esito, non è più ammesso alcun intervento, se non per mozione d'ordine in merito alla regolarità della votazione in corso.

ART. 55 - Irregolarità nelle votazioni

1. Il voto con il sistema elettronico o per alzata di mano è soggetto a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se l'esito è ancora dubbio, si procede per appello nominale. Qualora un consigliere sbagli ad esprimere il voto, dovrà avvisare, prima della proclamazione, il presidente che lo autorizza a ripeterlo. Nel caso appaiano evidenti irregolarità nella votazione, dovute anche al difettoso funzionamento dell'apparecchiatura, il presidente, d'ufficio o su richiesta di almeno tre consiglieri, ne dispone la ripetizione.¹⁵²
2. La votazione segreta può essere ripetuta solo nel caso in cui il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello dei votanti. Su eventuali altre contestazioni decide inappellabilmente il presidente, sentito il collegio degli scrutatori.

ART. 56 - Conclusione delle adunanze

1. La commissione dei capigruppo, su proposta del presidente, decide periodicamente l'orario di inizio e fine delle adunanze.
2. Il presidente dichiara chiusa la riunione conclusa la trattazione degli argomenti iscritti nel programma dei lavori.

¹⁴⁷ modificato con D.C. n. 35 del 25 maggio 2000

¹⁴⁸ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁴⁹ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁵⁰ modificato con D.C. n. 20 del 22 settembre 2005

¹⁵¹ modificato con D.C. n. 18 del 20 marzo 2000, D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵² modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

3. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
4. Il consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, di proseguire i lavori oltre l'ora fissata.

CAPO IV - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 57 - Redazione del verbale d'adunanza

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto dello svolgimento della seduta, riportando la successione degli interventi e delle deliberazioni, nonché le annotazioni previste dal regolamento.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, vidimato e conservato presso la segreteria del consiglio sotto la responsabilità del dirigente.¹⁵³
3. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a) tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
 - b) data, ora e luogo della riunione;
 - c) programma dei lavori;
 - d) consiglieri presenti e assenti;
 - e) presidente dell'assemblea;
 - f) segretario dell'assemblea;
 - g) sistemi di votazione;
 - h) scrutatori;
 - i) ora di chiusura della riunione;
 - l) indice degli interventi registrati su supporto magnetico o elettronico.¹⁵⁴

ART. 58 - Approvazione del verbale e rilascio di copie

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Se non ci sono osservazioni o richieste di rettifica, i verbali sono dati per letti e vengono quindi approvati dal consiglio, su proposta del presidente.
3. Le richieste di rettifiche o di integrazioni sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il consiglio, ascoltati un consigliere per gruppo, con votazione palese.
4. Le raccolte dei verbali delle riunioni del consiglio, firmate dal presidente dell'assemblea e dal segretario, sono depositate nell'archivio comunale a cura del segretario generale.
5. Del verbale e della trascrizione degli interventi registrati dei consiglieri può essere rilasciata copia autentica solo dopo l'approvazione del consiglio. Possono invece essere rilasciate anche prima copie informali, nonché riproduzioni su supporto magnetico o elettronico, tanto ai consiglieri, quanto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta.¹⁵⁵

¹⁵³ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁴ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012

¹⁵⁵ modificato con D.C. n. 23 del 21 marzo 2012